
Ordinanza relativa all'esercizio della caccia (Prescrizioni per l'esercizio della caccia; PEC)

del 27 giugno 2023 (stato 1 agosto 2024)

emanata dal Governo il 27 giugno 2023

visti l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale¹⁾, l'art. 19, l'art. 28 e l'art. 38 della legge cantonale sulla caccia²⁾ nonché l'art. 34 cpv. 2 della legge cantonale sulle foreste³⁾

1. Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina l'esercizio della caccia per tutti i tipi di caccia sul territorio del Cantone dei Grigioni.

² All'interno delle zone di protezione della selvaggina fanno stato le disposizioni sul Parco nazionale svizzero, sulle bandite federali di caccia e sulle zone di protezione della selvaggina cantonali.

Art. 2 Documenti

¹ Il cacciatore è tenuto a portare con sé i seguenti documenti durante l'esercizio della caccia: libretto di licenza di caccia, licenza di caccia ed elenco degli abbattimenti.

Art. 3 Armi da caccia e mezzi tecnici ausiliari

1. Controllo delle armi

¹ I controlli delle armi vengono effettuati dal competente organo di vigilanza della caccia⁴⁾ previo appuntamento telefonico.

¹⁾ CSC [110.100](#)

²⁾ CSC [740.000](#)

³⁾ CSC [920.100](#)

⁴⁾ <http://www.ajf.gr.ch>

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 4 2. Custodia di armi da caccia

¹ Il cacciatore deve portare con sé la propria arma da caccia quando lascia la zona di caccia. Fuori del periodo di caccia le armi da caccia non possono essere custodite nella zona di caccia.

Art. 5 3. Munizioni

¹ Durante l'esercizio della caccia alta, della caccia speciale e della caccia allo stam- becco è vietato portare con sé e utilizzare munizioni contenenti piombo.

² Durante la caccia è vietato portare con sé e utilizzare cartucce a pallottola per fucili a canna liscia. Per fucili a canna liscia sono permessi solo i calibri 12, 16 e 20.

Art. 6 4. Ausili tecnici

¹ Durante la caccia è vietato portare con sé e utilizzare visori notturni e termici da applicare al cannocchiale da puntamento, cannocchiali da puntamento con visori notturni e termici integrati nonché droni. *

² La posa e l'utilizzo di trappole fotografiche, sensori di movimento, sensori a infra-rossi, barriere luminose e telecamere di sorveglianza sono vietati durante la caccia rispettivamente a scopi di caccia.

³ Durante l'esercizio della caccia bassa è vietato portare con sé e utilizzare visori termici. Fa eccezione l'esercizio della caccia notturna conformemente all'articolo 84.

Art. 7 5. Distanze di tiro

¹ In condizioni ottimali, le distanze di tiro massime ammontano a 200 metri per tiri con proiettili e 40 m per tiri con pallini.

Art. 8 Accesso alla zona di caccia

1. Prima dell'inizio della caccia e dopo un'interruzione della caccia

¹ Il giorno prima dell'inizio della caccia e il giorno prima della ripresa della caccia dopo un'interruzione è permesso utilizzare veicoli a motore per recarsi nella zona di caccia. In questi giorni è permesso recarsi in assetto di caccia negli alloggi, a piedi o con veicoli a motore, a partire dalle ore 12.00. I veicoli a motore devono essere portati in un parcheggio autorizzato la sera stessa. Sono fatte salve le disposizioni particolari per la caccia speciale (art. 64).

Art. 9 2. Piazze di tiro Hinterrhein e S-chanf

¹ Chi accede al territorio di caccia all'interno del perimetro delle piazze di tiro Hinterrhein e S-chanf è tenuto a informarsi in precedenza in merito agli orari di tiro e alle eventuali sospensioni dei tiri⁵⁾.

Art. 10 3. Trasporti pubblici

¹ Per recarsi nella zona di caccia è permesso utilizzare i treni previsti dall'orario, i mezzi di trasporto pubblico stradale (corse di autopostali, linee di autobus, ecc.), nonché le funivie per Feldis/Veulden, Landarenca e Braggio.

Art. 11 4. Disposizioni speciali per l'uso di veicoli a motore

¹ Prima di un giorno in cui non viene esercitata la caccia e alla fine della caccia alta e bassa i veicoli a motore possono essere utilizzati per rientrare a casa dopo gli orari di tiro. Sono considerati veicoli a motore anche veicoli alimentati a batteria come ad esempio le biciclette elettriche e simili.

² All'interno di insediamenti sparsi segnalati da cartelli di località bianchi e blu o bianchi e neri si possono parcheggiare veicoli a motore all'interno del nucleo compatto degli stessi oppure su parcheggi segnalati appositamente con "parcheggio cacciatori" o "cacciatori" da parte degli organi di vigilanza della caccia.

³ I seguenti parcheggi sono esclusi dal divieto di parcheggio:

- a) * distretto di caccia I: passo del Lucomagno (300 m a nord della diga); Medel/Lucmagn (ponte Fuorns); Laus (Hettas); Surrein (poligono di tiro alla lepre); S. Benedetg (vecchia cappella); Schlans (al di sopra del villaggio); Dardin (scuola);
- b) distretto di caccia II: Zervreila (parcheggio ristorante); Lunschania (parcheggio strada cantonale, galleria Schöntobel); Peiden (Peiden Bad); Arezen (Fatscha); Valendas (Oberdütjen); Valendas (Bild); Ilanz (Tischinas); Ilanz (Mulin da Pitasch); Ruschein (punto 1229); Vattiz (Davos Munts);
- c) * distretto di caccia III: Safien-Camana (Bir Saga, punto 1643); Safien-Egschi (presso la diga Egschi); Safien-Neukirch (Treuschbach); Safien-Acla; Ausserglas; Präz (inizio sentiero per l'alpe Präz); Rongellen (Eggawald); Thusis (altana da caccia Übernolla); Sils i.D. (ex stazione FR); Scharans (presso il poligono di tiro); Pignia (Vitali); Wergenstein (Lavanos); Avers-Juppa (parcheggio pony lift); solo durante la caccia alta: Scharans (strada forestale verso l'alte Schin, punto 995)⁶⁾; Sils i.D. (Versasca); Andeer (Parsagna); Ferrera (Plan Davains);

⁵⁾ Hinterrhein: pubblicazioni di tiro e bacheca all'entrata della piazza di tiro/guardie di tiro e servizio informazioni telefonico 081 660 11 11; S-chanf: pubblicazioni di tiro e bacheca all'entrata nonché servizio informazioni telefonico per orari di tiro precisi piazza di tiro DCA S-chanf: 058 469 32 78, 058 469 32 80, 058 480 23 31

⁶⁾ Può essere utilizzata gratuitamente con veicoli a motore per l'esercizio della caccia alta.

- d) distretto di caccia IV: San Bernardino (Du Lac); San Bernardino (cantina Toscano, campeggio); Mesocco (parcheggio presso lo svincolo A13 Mesoccosud); Sorte; Soazza (ponte di Vigna, 2'736'680/1'134'075); gli ultimi quattro giorni della caccia alta: Rossa (Valbella, 2'730'170/1'140'517); Rossa (Alp de Cascinarsa, 2'728'817/1'137'679); Mesocco (Siu Sot, 2'738'665/1'137'914); Mesocco (Panieru, 2'738'604/1'140'333); Arvigo (Zanella, 2'727'583/1'127'624); Soazza (Bec, 2'735'050/1'134'870); San Vittore (Folcetta, 2'727'751/1'124'339); Lostallo (La Pala 2'737'534/1'131'096); Lostallo (2'736'800/1'129'900); Roveredo (diga Roggiasca, 2'733'470/1'118'259); Roveredo (Vif, bivio Monti di Laura, 2'730'548/1'119'820); Braggio (Motta della vacca, 2'730'128/1'130'173); S. Maria i.C. (Bedoli, 2'731'554/1'126'723); S. Maria i.C. (Viderla, 2'732'260/1'127'141);
- e) * distretto di caccia V: Davos Dischma (parcheggio cava di ghiaia Chintsch Hus); Davos Frauenkirch (parcheggio centrale Sandachere); Davos Monstein (parcheggio Schmelzoboden); Jenisberg; (parcheggio strada per Jenisberg); Filisur (parcheggio piazzale deposito legname Frevgias – diramazione strada per Sela); Bergün (parcheggio strada per Latsch captazione d'acqua ALK);
- f) * distretto di caccia VI: Lantsch/Lenz (parcheggio Biathlon Arena); Vaz/Obervaz (parcheggio all'altezza di Sporz); Solis (parcheggio stazione di Solis); Obersolis (parcheggio piazzale deposito legname strada per Muttin, prima del portale nord della galleria Muttinertobel); Muttin (parcheggio Stafel); Cunter (parcheggio silo per il sale Burvagn); Rona-Mulegns (parcheggio diramazione Nascharegnas); Marmorera (parcheggio galleria artificiale Lai da Marmorera); Bivio (parcheggio Tua Sportanlagen AG); Bivio (parcheggio strada dello Jullier, La Veduta);
- g) * distretto di caccia VII: Bever (parcheggio discarica, punto 1693); Pontresina (Seiler);
- h) * distretto di caccia VIII-1: Maloja (Capolago, 2'774'205/1'142'362), Maloja (Kulm, 2'773'481/1'140'946); Bondo (Crot Alt, 2'762'593/1'133'428);
- i) * distretto di caccia VIII-2: La Rösa; Sfàzù; Pozzolascio (parcheggio ristorante); Cologna (diramazione Cansumè – Balegna); Privilasco (diramazione Cavaglia – Cadera); Somaino (diramazione Curvera – Mulinell); Miralago (2'805'090/1'128'060);
- j) * distretto di caccia IX: Zernez (discarica Tantermozza); Ardez (diramazione Sur En – Val Sampuoir);
- k) * distretto di caccia X: S-charl (parcheggio); Sent (Kurhaus Val Sinestra); Tarasp (Nairs Chasa Carola); Tarasp (Sguendel Sura); Fimbortal (parcheggio presso il confine di Stato)⁷⁾; San Niclà (parcheggio per cacciatori); Borgia (svincolo Ramosch est); Ramosch (Ruinas Serviezel); Sclamischo (parcheggio del poligono); Tschlin (Zavranza); parcheggio Vinadi; parcheggio Pfandshof;

⁷⁾ I cacciatori che desiderano accedere alla Fimbortal devono annunciarsi preventivamente all'organo di vigilanza della caccia del distretto di caccia X.

- l) * distretto di caccia XI: Ascharina (parcheggio locanda Bellawiese); St. Antö-nien (parcheggio P4, Sand); Gadenstätt (fermata dell'autobus); Pany (stazione a valle impianto di risalita); Fideris (Strahlegg); Fideris (Schwinbodä); Jenaz (in der Au); Furna (Börtji); Furna ("Sattlerparkplatz"); Grüşch (pista di ghiaccio); Seewis (parcheggio Ganda); Schiers (cava di ghiaia Schraubach); Pusse-rein (Ober Pusserein); Schuders (parcheggio inizio villaggio); ConTERS (Eierloch); Klosters Dorf, strada per Schlappin Ober Ganda;
- m) * distretto di caccia XII: Coira (impianto della protezione civile Meiersboden); Langwies (parcheggio comunale centro di manutenzione); Churwalden (Pas-sugg, deviazione Polenweg); Mastrils (Saga); Bonaduz (Bot Mulins); Domat/Ems (Saletg); Domat/Ems (campo da golf); Felsberg (Hinder d'Win-gert); Trin (Coma); gli ultimi quattro giorni della caccia alta: Bonaduz (Sigl Ault all'altezza della deviazione Scardanal – Sculms, 2'746'166/1'184'816).

Art. 12 5. Trasporto di ungulati in giorni in cui non viene esercitata la caccia

¹ Il trasporto durante una giornata in cui non viene esercitata la caccia di un ungulato abbattuto deve essere annunciato in precedenza all'organo di vigilanza della caccia.

Art. 13 Campeggio

¹ Per l'esercizio della caccia, il montaggio di tende e teli, nonché l'utilizzo di roulot-te, camper o altri veicoli a motore per il pernottamento sono consentiti soltanto in campeggi segnalati.

² Sono vietati misure edilizie volte alla creazione di posti per dormire nonché l'approntamento di depositi, scorte e simili.

Art. 14 Gestione della selvaggina minuta abbattuta

¹ La selvaggina minuta abbattuta e le relative parti che potrebbero presentare una contaminazione da piombo devono essere smaltite in modo tale da non essere rag-giungibili da uccelli rapaci e da predatori selvatici.

Art. 15 Controllo degli abbattimenti

1. Registrazione nell'elenco degli abbattimenti

¹ La selvaggina abbattuta sia legalmente sia illegalmente deve essere registrata in maniera completa con una penna a sfera nell'elenco ufficiale degli abbattimenti subi-to dopo l'abbattimento. Per ciascun abbattimento occorre indicare obbligatoriamente la specie, il sesso, la località più vicina, il nome locale, l'altitudine sul livello del ma-re e il numero del settore di rilevamento. Gli uccelli possono essere registrati al ter-mine della giornata di caccia a condizione che il numero di abbattimenti non sia li-mitato per la relativa specie di uccelli.

² Prima di consegnare l'elenco degli abbattimenti il cacciatore deve confermare con la propria firma la correttezza delle indicazioni fornite.

Art. 16 2. Consegna degli elenchi degli abbattimenti

¹ Tutti gli elenchi degli abbattimenti della relativa caccia devono essere trasmessi entro cinque giorni dalla conclusione del relativo tipo di caccia (data del timbro postale) mediante posta A Plus all'ufficio di rilascio delle licenze presso il quale la licenza di caccia è stata acquistata.

Art. 17 3. Obbligo di identificazione

¹ Subito dopo l'abbattimento e il ritrovamento della preda il cacciatore deve apporre una targhetta ufficiale in plastica a un tendine d'Achille dell'animale abbattuto (UCP GR/GL e numero d'ordine). Ciò riguarda tutti gli ungulati, indipendentemente dallo scopo di utilizzo. La targhetta in plastica può essere rimossa solamente al momento del sezionamento della carcassa.

² Le targhette vengono consegnate a ciascun cacciatore in occasione del rilascio annuale delle licenze. Ulteriori targhette possono essere ritirate durante la stagione di caccia presso gli organi di vigilanza della caccia, i servizi di analisi dell'Ufficio e presso il Museo della natura dei Grigioni.

³ Animali abbattuti che vengono sezionati sul posto o in capanne per cacciatori devono essere notificati in precedenza agli organi di vigilanza della caccia.

Art. 18 4. Lavorazione e utilizzo della carne, autodichiarazione

¹ Allo scopo di lavorare e di utilizzare la carne, per ciascun animale abbattuto occorre compilare un modulo di accompagnamento della selvaggina (modulo ufficiale 14; autodichiarazione).

² Sono esclusi da questa autodichiarazione i cacciatori che portano l'animale abbattuto dal luogo di abbattimento direttamente in spazi privati e sezionano autonomamente l'animale e lo utilizzano nella propria economia domestica (uso personale).

³ I moduli di accompagnamento della selvaggina vengono consegnati a ciascun cacciatore in occasione del rilascio annuale delle licenze. Altri moduli di accompagnamento della selvaggina possono essere ritirati durante la stagione di caccia presso gli organi di vigilanza sulla caccia, i servizi di analisi dell'Ufficio e presso il Museo della natura dei Grigioni.

Art. 19 Ricerca e consegna dei verbali di ricerca *

¹ Le ricerche devono sempre essere notificate all'organo di vigilanza della caccia competente. Durante la caccia bassa, speciale e d'agguato l'organo di vigilanza della caccia deve essere informato prima dell'intervento del cane da traccia. *

² I verbali di ricerca debitamente compilati devono essere consegnati al competente guardiano della selvaggina capodistretto entro sette giorni dalla fine del relativo tipo di caccia. *

Art. 20 Selvaggina abbattuta illegalmente
1. Principi

¹ La selvaggina abbattuta illegalmente deve essere notificata immediatamente all'organo di vigilanza della caccia. Essa viene computata nel contingente delle prede. L'animale senza testa (cinghiale con testa) deve essere acquistato dal cacciatore al prezzo per la cacciagione fissato, indipendentemente dall'ulteriore utilizzabilità. L'importo corrispondente viene fatturato dall'Ufficio.

² Trofei di selvaggina abbattuta illegalmente vengono distrutti se non presentano un valore particolare per il pubblico.

Art. 21 2. Perizia

¹ Se gli organi di vigilanza sulla caccia giudicano la selvaggina abbattuta non cacciabile e questa decisione non viene riconosciuta, l'Ufficio richiede una perizia su domanda scritta del cacciatore. Rinunciare a una perizia equivale a riconoscere la decisione.

Art. 22 3. Rimborso del valore della cacciagione

¹ Per selvaggina abbattuta illegalmente e per la determinazione del rimborso del valore valgono i seguenti prezzi per la cacciagione:

a) cervi	fr. 9.50/kg
b) caprioli	fr. 12.-/kg
c) camosci	fr. 8.-/kg
d) stambecchi	fr. 9.-/kg
e) Cinghiale	fr. 8.-/kg
f) marmotte oltre 3 kg	fr. 20.-/unità
g) marmotte sotto 3 kg	fr. 10.-/unità

Art. 23 Multe disciplinari

¹ Le contravvenzioni sono punite con multe disciplinari conformemente all'allegato 1. La procedura si conforma alle disposizioni determinanti dell'ordinanza sulla riscossione di multe disciplinari per contravvenzioni alla legislazione sulla caccia⁸⁾.

Art. 24 Animali marcati

¹ Maschi e femmine di cervo marcati con collare e camosci con marche auricolari sono protetti.

² Chi trova od osserva selvaggina marcata con collare, marche auricolari o anelli deve comunicarlo agli organi di vigilanza della caccia.

³ Per l'invio della marca unitamente alla mandibola viene versato un premio pari a 20 franchi.

⁸⁾ CSC [740.030](#)

Art. 25 Selvaggina malata e ferita

¹ La selvaggina malata e ferita nonché la selvaggina che presenta un comportamento anomalo e selvaggina perita deve essere notificata immediatamente agli organi di vigilanza della caccia.

Art. 26 Abbattimento di animali che arrecano danni

¹ Per l'abbattimento di animali che arrecano danni è possibile coinvolgere i cacciatori. Le relative autorizzazioni vengono rilasciate dall'Ufficio.

2. Caccia alta

2.1. PERIODI DI CACCIA E ORARI DI TIRO

Art. 27 Periodi di caccia

¹ La caccia alta 2024 si svolge in due fasi. Essa dura dal 2 all'8 settembre 2024 compreso nonché dal 16 al 29 settembre 2024 compreso. Dal 9 al 15 settembre 2024 compreso la caccia è interrotta. *

² Cervi, caprioli, cinghiali, marmotte, volpi, tassi, procioni e cani procioni possono essere cacciati durante l'intero periodo di caccia.

³ La caccia al camoscio è ammessa dal 2 all'8 settembre 2024 compreso e dal 16 al 25 settembre 2024 compreso. Nel distretto di caccia I Vorderrhein al di sopra del limite altimetrico vigente le femmine di camoscio possono essere cacciate solo fino al 21 settembre 2024 compreso. *

Art. 28 Orari di tiro

¹ Valgono i seguenti orari di tiro:

- a) * dal 2 all'8 settembre 2024 compreso dalle ore 6.00 alle ore 20.30;
- b) * dal 16 al 26 settembre 2024 compreso dalle ore 6.30 alle ore 20.00;
- c) * dal 27 al 29 settembre 2024 compreso dalle ore 6.30 alle ore 19.45.

2.2. CERVI

Art. 29 Cervi cacciabili

¹ I cervi sono cacciabili ad eccezione dei fusoni con un'altezza d'asta superiore agli orecchi, dei cervi con corona su ambedue le aste con una lunghezza d'asta di 60 cm e più, delle femmine allattanti di cervo e dei cerbiatti.

² Sono fatte salve le disposizioni divergenti riguardo alla caccia al cervo con corona conformemente all'articolo 30 e al fusone conformemente all'articolo 31 capoverso 3.

³ I cervi abbattuti con marchi auricolari devono essere presentati allo stato fresco agli organi di vigilanza della caccia durante l'intero periodo di caccia.

Art. 30 Cervi con corona

¹ Durante l'intero periodo di caccia alta tutti i cervi con corona su una o su ambedue le aste devono essere presentati agli organi di vigilanza della caccia allo stato fresco indipendentemente dalla lunghezza d'asta.

² Dal 5 al 7 settembre 2024 compreso è cacciabile anche il cervo con corona su ambedue le aste con una lunghezza d'asta di 60 cm e più. Nel corso di queste giornate ogni cacciatore può abbattere al massimo un cervo con corona su una o su ambedue le aste con una lunghezza d'asta di 60 cm e più. *

³ Un cervo con corona su ambedue le aste è ritenuto tale quando su ambedue le aste presenta tre o più punte sopra il mediano. Un cervo con corona su una sola asta è ritenuto tale quando una delle aste presenta tre o più punte sopra il mediano.

⁴ Le punte sono ritenute tali quando misurano 3 cm e più dalla superficie delle aste. Viene misurata la distanza più corta dalla superficie d'asta alla base della punta fino all'estremità della stessa.

⁵ Per valutare la cacciabilità di cervi con corona fa stato l'asta più corta.

Art. 31 Fusoni

¹ Per verificare se nel fusone le aste superano o meno gli orecchi, i padiglioni auricolari vengono accostati alle rispettive aste.

² Per valutare la cacciabilità di fusoni fa stato l'asta più corta.

³ Dal 28 al 29 settembre 2024 compreso la caccia al fusone è ammessa indipendentemente dalla lunghezza d'asta, con un contingente complessivo di un fusone per cacciatore. *

Art. 32 Misure di regolazione in zone di protezione della selvaggina

1. Abbattimenti di cervi

¹ Al fine di incrementare il numero di capi abbattuti durante la caccia alta, l'Ufficio svolge azioni di disturbo al di fuori dei periodi di caccia ed effettua singoli abbattimenti in zone di protezione della selvaggina nonché su superfici colpite da danni causati dalla selvaggina.

² Con lo stesso obiettivo, singole parti di zone di protezione della selvaggina vengono aperte totalmente o parzialmente per la caccia e per altre zone di protezione della selvaggina lungo il confine della zona di protezione vengono emanate aperture parziali con divieto di accesso (allegato 2).

³ Nelle aree integralmente o parzialmente aperte per la caccia all'interno di zone di protezione della selvaggina è vietato allestire impianti per la caccia come altane, postazioni al suolo o ripari. Eventuali delimitazioni all'interno delle zone di protezione della selvaggina saranno marcate con dei segni di colore blu e rosso.

⁴ Se l'inizio e la fine delle "fasce cuscinetto" vengono marcati, ciò avviene con segni di colore rosso (parte chiusa) e blu (parte aperta).

⁵ Per abbattimenti in bandite federali fanno stato le disposizioni particolari di cui all'allegato 2 lettera f.

Art. 33 2. Cartine delle aree aperte per la caccia

¹ Per le aree di zone di protezione della selvaggina aperte integralmente o parzialmente per la caccia oppure per le quali vale la possibilità di sparare da fuori al loro interno sono disponibili delle cartine sul sito web dell'Ufficio⁹⁾.

Art. 34 3. Obbligo di notifica

¹ Tutti i capi abbattuti nel quadro delle misure in zone di protezione della selvaggina conformemente all'articolo 32 devono essere notificati immediatamente agli organi competenti di vigilanza della caccia.

² Per le zone parzialmente aperte con divieto di accesso occorre contattare gli organi di vigilanza della caccia prima di raggiungere un animale abbattuto o il punto nel quale la selvaggina è stata colpita all'interno della zona di protezione. Se non è possibile stabilire un collegamento telefonico, l'animale può essere raggiunto, eviscerato e recuperato. L'abbattimento deve essere notificato immediatamente non appena è possibile stabilire un collegamento.

Art. 35 Piano degli abbattimenti

¹ Il piano degli abbattimenti stabilisce il numero dei capi che devono essere prelevati dall'effettivo per ciascuna regione di caccia al cervo. In sede di allestimento del piano degli abbattimenti si parte dal presupposto che vengano prelevati maschi e femmine in egual misura.

² Per l'adempimento del piano degli abbattimenti risulta determinante il numero di femmine abbattute. Il piano degli abbattimenti nelle singole regioni di caccia al cervo è adempiuto se il numero delle femmine abbattute raggiunge almeno il 50 per cento del piano degli abbattimenti rispettivamente il 55 o 60 per cento se l'obiettivo consiste nella "riduzione dell'effettivo".

³ Una regione di caccia al cervo è composta da una o più aree di caccia. Le regioni di caccia al cervo, i distretti di caccia e le aree di caccia nonché il piano degli abbattimenti sono indicati nell'allegato 4.

Art. 36 Intervento venatorio particolare

¹ Per evitare danni causati dalla selvaggina nei boschi di protezione e all'agricoltura in diverse zone delle macroregioni Surselva e Grigioni centrale sono previsti interventi venatori particolari (allegato 3). Per queste regioni valgono prescrizioni per quanto concerne il numero minimo di femmine da abbattere.

⁹⁾ <http://www.wildasyl.gr.ch>

2.3. CAPRIOLI E CAMOSCI

2.3.1. *Caprioli*

Art. 37 Caprioli cacciabili, obbligo di presentazione

¹ Possono essere abbattuti:

- a) i maschi di capriolo con trofeo palcuto o superiore (con numero di punte sia pari sia dispari) con un'altezza d'asta di almeno 16 cm;
- b) i forcuti e i fusoni, con un'altezza d'asta inferiore a 16 cm;
- c) femmine non allattanti di capriolo.

² Durante gli ultimi quattro giorni della caccia alta, nelle regioni previste a tale scopo (allegato 6) ogni cacciatore può abbattere un piccolo di capriolo nel quadro del contingente del capriolo. Le femmine, le femmine sottili e i piccoli di capriolo abbattuti devono essere presentati allo stato fresco agli organi di vigilanza della caccia.

³ I caprioli abbattuti e marcati devono essere presentati allo stato fresco agli organi di vigilanza della caccia durante tutto il periodo di caccia.

Art. 38 Valutazione della cacciabilità dei maschi di capriolo

¹ L'altezza delle aste viene misurata dal margine inferiore della rosa sulla parte esterna, al centro, in linea retta fino alla punta.

² Per la valutazione della cacciabilità dei forcuti e dei fusoni fa stato l'asta più corta.

2.3.2. *Camosci*

Art. 39 Camosci cacciabili

¹ Sono cacciabili:

- a) maschi di camoscio;
- b) femmine non allattanti di camoscio;
- c) piccoli di un anno.

Art. 40 Valutazione della cacciabilità dei camosci

¹ Per la valutazione della cacciabilità fa stato la lunghezza del corno più corto. Se un cacciatore richiede una perizia, per quanto riguarda la successione di abbattimento il relativo camoscio è considerato abbattuto illegalmente finché non è disponibile una decisione definitiva.

Art. 41 Obbligo di presentazione e di notifica

¹ Tutte le femmine di camoscio abbattute devono essere presentate allo stato fresco agli organi di vigilanza della caccia e fatte marcare. I camosci abbattuti che vengono trasportati al di fuori della zona di caccia solo dopo la conclusione della caccia al camoscio devono essere notificati all'organo di vigilanza della caccia l'ultimo giorno di caccia al camoscio.

Art. 42 Curve altimetriche per la caccia al camoscio

¹ Le disposizioni riguardanti la caccia al camoscio e il computo al contingente del camoscio si conformano e si differenziano secondo le curve altimetriche conformemente all'allegato 5.

² Per camosci di un anno e femmine di camoscio di due anni al di sopra delle curve altimetriche valgono le restrizioni conformemente all'allegato 6.

Art. 42a Zone con interventi venatori particolari

¹ Per evitare danni causati dalla selvaggina nei boschi di protezione, in diverse zone sono previsti interventi venatori particolari (allegato 5 lett. f e lett. j). Vengono stabilite le seguenti disposizioni:

- a) Comune di Sumvitg, Uaul Puzzastg 5 camosci
- b) Comuni di Rhäzüns e di Cazis, Prau Pign – Plattawald 8 camosci
- c) Comune di Medel-Lucmagn, Stagias – Muota Pigniel nessun limite altimetrico
- d) Comune di Bergün Filisur, Falein – Cuolm da Latsch nessun limite altimetrico
- e) Comune di Surses, Tussagn – Battagliang nessun limite altimetrico
- f) Comune di Surses, Tarvisch – Tscharnoz nessun limite altimetrico

² Se gli abbattimenti minimi non vengono raggiunti durante la caccia alta ovvero se la caccia viene esercitata in misura insufficiente, gli abbattimenti mancanti vengono effettuati dagli organi di vigilanza della caccia.

³ L'allegato 5 elenca i limiti altimetrici, le prescrizioni valide nelle zone con interventi venatori particolari e nelle zone problematiche sotto il profilo forestale nonché le zone con una durata prolungata della caccia al camoscio. *

2.3.3. Contingenti

Art. 43 Contingente del capriolo

¹ Per l'abbattimento di caprioli esiste un contingente. In base al contingente del capriolo e del camoscio ogni cacciatore può abbattere complessivamente un animale maschio R1 o un animale maschio G1.

² L'allegato 6 elenca le prescrizioni inerenti il contingente del capriolo.

Art. 44 Contingente del camoscio

¹ Per l'abbattimento di camosci esiste un contingente. In base al contingente del capriolo e del camoscio ogni cacciatore può abbattere complessivamente un animale maschio R1 o un animale maschio G1.

² L'allegato 6 elenca le prescrizioni inerenti il contingente del camoscio.

³ In sede di determinazione dei contingenti, a questi ultimi vengono attribuiti anche animali che sotto il profilo della pianificazione della caccia dovrebbero essere abbattuti in via preferenziale, come animali sottopeso (abbattimenti selettivi), animali in zone problematiche sotto il profilo forestale (camosci di un anno al di sotto della curva altimetrica) oppure piccoli di capriolo negli ultimi quattro giorni di caccia.

2.4. CINGHIALI**Art. 45** Cinghiali cacciabili

¹ Fatta eccezione per le scrofe allattanti, i cinghiali sono cacciabili in tutto il Cantone.

Art. 46 Obbligo di presentazione

¹ Gli animali abbattuti devono essere presentati in pelle agli organi di vigilanza della caccia. Se l'animale non viene destinato al consumo proprio, la carne è dichiarata commestibile solo una volta disponibili i risultati dell'esame delle trichine e la misurazione della radioattività. Questi controlli sono obbligatori. I relativi costi sono a carico del Cantone.

² Per gli animali abbattuti che non vengono destinati al consumo proprio e che devono essere sequestrati e smaltiti in quanto superano il valore limite di radioattività determinante viene versata un'indennità forfetaria in funzione dell'età. L'indennità è di:

- | | | |
|----|-------------------------------|-----------|
| a) | per animali nati quest'anno | fr. 100.– |
| b) | per animali di un anno | fr. 150.– |
| c) | per animali di due anni e più | fr. 200.– |

³ Gli animali abbattuti che vengono destinati al consumo proprio possono essere lavorati solo in spazi privati e non possono essere messi in commercio. Lo scuoiamento, il sezionamento e la lavorazione non possono avvenire in un'azienda alimentare registrata.

Art. 47 Divieto di foraggiamento

¹ È vietata la posa e la gestione da parte dei cacciatori di mangiatoie per cinghiali allo scopo di foraggiamento, di mangiatoia diversiva e di mangiatoia d'adescamento (esche).

2.5. MARMOTTE

Art. 48 Marmotte cacciabili, contingente

¹ Ogni cacciatore può abbattere otto marmotte senza limitazioni riguardo a età e sesso.

Art. 49 Autorizzazioni eccezionali

¹ Nel caso di marmotte che causano danni nei prati e nei pascoli, gli organi di vigilanza della caccia possono rilasciare autorizzazioni eccezionali per l'abbattimento di più di otto animali.

2.6. VOLPI, TASSI, PROCIONI E CANI PROCIONI

Art. 50 Cacciabilità

¹ Volpi, tassi, procioni e cani procioni sono cacciabili in tutto il Cantone senza limitazioni.

2.7. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 51 Permesso d'ospite

¹ Il cacciatore è legittimato a invitare un cacciatore ospite a partecipare alla sua caccia per al massimo due giornate. A tale scopo è necessario acquistare in precedenza un permesso d'ospite. L'ospite può esercitare la caccia solo se accompagnato dal cacciatore ospitante. La selvaggina abbattuta è computata nel contingente del cacciatore ospitante.

² I permessi d'ospite possono essere acquistati presso gli uffici di rilascio delle licenze. Informazioni dettagliate riguardo all'acquisto di un permesso d'ospite sono contenute nell'allegato 7.

Art. 52 Indumenti dal colore segnaletico

¹ Per tutti i cacciatori durante la caccia alta è obbligatorio indossare gilè fluorescenti, giacche fluorescenti o cappelli dal colore segnaletico durante battute di caccia, durante ricerche nonché nelle parti delle zone di protezione della selvaggina aperte secondo l'allegato 2 lettera a e lettera b. Una fascia sul cappello non è sufficiente.

Art. 53 Esche

¹ È vietato l'adescamento di ungulati mediante la posa di esche (mele, vinacce, pane e simili).

Art. 54 Esame del bottino di caccia

¹ Cervi, caprioli e camosci vengono esaminati al fine di stabilire il loro stato. A tale scopo devono essere presentati agli organi di vigilanza della caccia.

² Gli animali abbattuti possono essere presentati durante la caccia alta. In questo caso i trofei e le mandibole di questi animali non devono più essere consegnati.

³ Dopo la caccia alta le mandibole complete di cervi, caprioli e camosci abbattuti nonché i trofei di caprioli e camosci abbattuti devono essere presentati preparati e ben puliti all'organo di vigilanza della caccia competente per il luogo di abbattimento nel periodo dal 21 ottobre al 1° novembre 2024. *

⁴ In questo periodo l'Ufficio organizza dei posti di accettazione regionali. Luoghi e orari vengono resi noti dall'Ufficio.

⁵ ... *

⁶ Per contrassegnare mandibole e trofei occorre utilizzare le etichette ufficiali che devono essere compilate integralmente.

3. Cacce speciali per la regolazione degli effettivi di cervo, capriolo e cinghiale

3.1. DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 55 Principio

¹ Una volta disponibile il numero di capi abbattuti durante la caccia alta, il Dipartimento decide se debbano essere disposte cacce speciali per cervi, caprioli e cinghiali.

² In zone problematiche sotto il profilo forestale il Dipartimento può eccezionalmente disporre cacce al camoscio e a classi che sono protette durante la caccia speciale. Fanno stato per analogia le tasse di abbattimento per i caprioli conformemente all'articolo 72.

³ La caccia speciale può essere permessa anche nelle zone parzialmente protette di bandite federali di caccia e nelle zone di protezione della selvaggina cantonali.

⁴ La decisione e i piani di abbattimento vengono pubblicati sul Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni.

Art. 56 Periodo e durata delle cacce

¹ Le cacce speciali al cervo, al capriolo e al cinghiale hanno luogo nel periodo tra il 2 novembre e il 18 dicembre 2024. All'interno di una regione l'inizio, l'interruzione e la fine possono essere scaglionati a seconda della zona. Se necessario il Dipartimento può disporre la caccia speciale al cinghiale in modo limitato alle superfici agricole in aggiunta dal 1° luglio al 31 agosto. *

² La caccia inizia di mercoledì o di sabato. Per il cervo e per il capriolo essa termina con l'adempimento del piano di abbattimento. Eventualmente la caccia può essere conclusa già dopo un solo giorno. In singole regioni il Dipartimento può disporre la caccia speciale al cinghiale indipendentemente dall'adempimento dei piani di abbattimento per cervi e caprioli.

³ L'inizio, eventuali interruzioni, l'aumento del piano degli abbattimenti nelle regioni e la conclusione delle cacce nelle regioni o nelle zone vengono stabiliti dal Dipartimento. Zone di caccia o parti di queste ultime possono essere limitate sotto il profilo territoriale o altimetrico.

Art. 57 Giorni di caccia, orari di tiro

¹ Le cacce si svolgono di mercoledì, di sabato e di domenica. Gli orari di tiro vengono stabiliti come segue:

- a) * dal 2 al 15 novembre 2024 dalle ore 06.30 alle ore 14.00;
- b) * dal 16 al 30 novembre 2024 dalle ore 06.45 alle ore 14.00;
- c) * dal 1° al 18 dicembre 2024 dalle ore 07.00 alle ore 14.00.
- d) * ...

Art. 58 Requisiti per la partecipazione

¹ Sono autorizzati a partecipare i cacciatori che nell'anno in corso hanno acquistato la licenza di caccia alta o la licenza di caccia allo stambecco. Sono autorizzati a partecipare anche titolari di cani da traccia che durante la caccia alta si mettono a disposizione per la ricerca nel gruppo blu per almeno 15 giorni di caccia, di cui i primi tre giorni dopo l'inizio della caccia e i primi tre giorni dopo la riapertura. I cacciatori autorizzati a partecipare devono avere stipulato un'assicurazione di responsabilità civile valida per tutto il periodo di caccia.

² Il numero di cacciatori autorizzati a partecipare viene stabilito in base al numero di cervi e di caprioli da abbattere e all'estensione della zona di caccia.

³ Se per una regione si annunciano troppi cacciatori, i partecipanti vengono stabiliti tramite sorteggio.

⁴ L'annuncio deve avvenire contestualmente all'acquisto della licenza di caccia alta o di caccia allo stambecco. Annunci presentati successivamente non saranno presi in considerazione. Uno scambio a posteriori delle regioni in cui ci si è annunciati non è possibile. Gli uffici dove annunciarsi sono gli uffici di rilascio delle licenze indicati dall'Ufficio. I moduli d'annuncio possono essere ritirati presso tali uffici.

⁵ I cacciatori devono indicare la regione in cui intendono esercitare la caccia speciale.

⁶ Durante la caccia speciale, nelle macroregioni Surselva e Grigioni centrale come pure nelle regioni Dreibündenstein, Heinzenberg, Hinterrhein e Schanfigg i cacciatori sono autorizzati a cacciare unicamente in una determinata parte della regione. All'atto dell'annuncio devono indicare la parte di regione preferita: *

- a) regione di caccia al cervo Surselva: distretto di caccia I Sursassiala, I Sutsassiala, II nord o II sud;
- b) * regione di caccia al cervo Heinzenberg: area Nolla (compresi gli alpi Verduš e Carnusa del settore C06), area Safien (compreso il settore C06 senza gli alpi Verduš e Carnusa) oppure area Bonaduz;
- c) regione di caccia al cervo Dreibündenstein: area Domleschg nord, Domleschg sud o area Coira – Ems – Churwalden;
- d) regione di caccia al cervo Hinterrhein: area Schams oppure regione parziale Rheinwald/Ferrera – Avers;
- e) regione di caccia al cervo Grigioni centrale: area Davos (senza Wiesen), Comune di Bergün Filisur, Albulatal – Brienz – Obervaz (senza il Comune di Bergün Filisur) oppure area Surses;
- f) regione di caccia al cervo Schanfigg: Ausser-Schanfigg (settori T01, T02 e T07) e Inner-Schanfigg (settori T03, T04, T05 e T06).

⁷ Il cacciatore interessato può esercitare la caccia solo in una regione o parte di regione. Sono fatte salve misure particolari per l'adempimento dei piani di abbattimento conformemente all'articolo 62.

⁸ La regione o la parte di regione annunciata viene indicata sulla licenza per la caccia alta o per la caccia allo stambecco.

Art. 59 Pubblicazione

¹ La decisione in merito allo svolgimento della caccia speciale viene pubblicata nel Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni.

Art. 60 Contingente

¹ Ogni cacciatore può abbattere al massimo quattro capi di selvaggina nello stesso giorno.

Art. 60a Selvaggina malata e ferita di specie non cacciabili

¹ Durante la caccia speciale è possibile abbattere animali gravemente malati o feriti di specie non cacciabili di caprioli e cervi senza previo consenso dell'organo di vigilanza della caccia. L'abbattimento deve essere notificato immediatamente all'organo di vigilanza della caccia.

² L'organo di vigilanza della caccia decide in merito all'autorizzazione ad abbattere selvaggina gravemente malata o ferita sulla base di motivi relativi alla protezione degli animali. In caso di dubbio richiede una perizia veterinaria. Se l'abbattimento non è giustificato da motivi relativi alla protezione degli animali, l'abbattimento è considerato illegale.

³ L'abbattimento legale di animali gravemente malati o feriti non viene calcolato nel contingente.

⁴ Il trofeo spetta al Cantone e viene distrutto, a meno che non sia di interesse pubblico.

Art. 61 Obbligo di presentazione, controllo, determinazione e calcolo della
tassa di abbattimento

¹ Gli animali abbattuti sono da presentare il giorno stesso senza indugio all'organo competente di vigilanza della caccia dopo la conclusione della caccia.

² La selvaggina viene lasciata al cacciatore non appena egli ha confermato con la propria firma il peso da conteggiare e quindi l'ammontare della tassa di abbattimento. Per il calcolo del peso da conteggiare, dal cervo e dal capriolo vengono dedotti rispettivamente tre chilogrammi e un chilogrammo. La tassa di abbattimento viene fatturata dall'Ufficio.

Art. 62 Misure particolari per adempiere i piani di abbattimento

¹ Se in una regione o in parti di essa la caccia non viene esercitata o viene esercitata in misura insufficiente, anche gli organi di vigilanza della caccia procedono ad abbattimenti. Su disposizione del Dipartimento, eventualmente possono essere coinvolti anche cacciatori di altre regioni, parti di regioni o aree.

Art. 63 Tassa di base

¹ La tassa di base per l'esercizio della caccia speciale ammonta a 100 franchi per tutte le regioni indipendentemente dalle specie cacciabili.

Art. 64 Disposizioni particolari

¹ Di norma, il lunedì e il giovedì prima di una giornata di caccia speciale, a partire dalle ore 16.00 il cacciatore può informarsi al numero di telefono ufficiale¹⁰⁾ oppure sul sito web dell'Ufficio¹¹⁾ in merito alle regioni nelle quali si svolge la caccia speciale. Il giorno prima della caccia è permesso recarsi agli alloggi in assetto di caccia a partire dalle ore 16.00. Mezzi di trasporto a motore possono essere utilizzati per recarsi nel territorio di caccia fino all'inizio dell'orario di tiro.

² Il Dipartimento è autorizzato a emanare disposizioni particolari per l'utilizzo di veicoli a motore all'interno delle regioni di caccia al cervo. Queste disposizioni riguardano divieti di circolazione limitati nel tempo prima dell'orario di tiro in combinazione con viaggi consentiti dopo l'inizio dell'orario di tiro.

³ Il transito su strade forestali al fine di esercitare la caccia speciale è ammesso senza autorizzazione in analogia a quanto previsto per l'utilizzo per scopi di economia forestale.

¹⁰⁾ numero di telefono 0900 820 844 (tedesco) rispettivamente 0900 820 845 (italiano)

¹¹⁾ <http://www.ajf.gr.ch>

⁴ Se un cacciatore fa uso di mezzi di trasporto a motore per rientrare a casa oppure per il trasporto della preda, in caso di ripresa della caccia esso può utilizzarli solo in conformità alle disposizioni valide per la caccia alta ordinaria.

⁵ Gli animali abbattuti devono essere registrati senza indugio nell'elenco degli abbattimenti. Quest'ultimo deve essere inviato per posta A Plus entro il 27 dicembre dell'anno civile in corso (data del timbro postale) all'ufficio di rilascio delle licenze presso il quale la licenza è stata acquistata.

⁶ Gli organi di vigilanza della caccia fanno in modo che siano disponibili cani da traccia. I verbali di ricerca devono essere consegnati all'organo di vigilanza della caccia competente entro quattro giorni dal termine della caccia speciale nella regione corrispondente.

⁷ Per tutti i cacciatori durante la caccia speciale è obbligatorio indossare gilè fluorescenti, giacche fluorescenti o cappelli dal colore segnaletico. Una fascia sul cappello non è sufficiente.

⁸ Per quanto le disposizioni riguardo alla caccia speciale non prevedano nulla di diverso, trovano applicazione le medesime disposizioni valide per l'esercizio della caccia alta.

3.2. CERVI

Art. 65 Zona di caccia

¹ Le cacce speciali vengono svolte nelle regioni in cui durante la caccia alta ordinaria non è stato abbattuto il numero di femmine necessario per la regolazione dell'effettivo.

Art. 66 Piani di abbattimento

¹ I piani di abbattimento per la caccia speciale vengono stabiliti in modo tale che venga abbattuto il numero mancante di femmine.

² In sede di allestimento dei piani di abbattimento di norma si calcola che la quota di femmine tra gli animali abbattuti ammonterà al 70 per cento. Se negli ultimi anni in una regione di caccia al cervo la quota media di femmine è stata inferiore al 70 per cento, ciò viene tenuto in considerazione in sede di pianificazione. Se eccezionalmente viene dato il via libera solamente alla caccia di cerbiatti, si calcola che la quota di femmine tra gli animali abbattuti sarà del 50 per cento.

³ In tutte le aree dei cervi il Dipartimento può aumentare il piano di abbattimento per la caccia speciale.

Art. 67 Cervi cacciabili

¹ Durante la caccia speciale possono essere abbattuti:

- a) femmine di cervo, femmine sottili e cerbiatti;
- b) fusoni con un'altezza d'asta inferiore agli orecchi.

² In regioni con una differenza esigua rispetto al piano degli abbattimenti è possibile limitare sia il contingente giornaliero a disposizione dei cacciatori, sia l'elenco degli animali cacciabili.

Art. 68 Tasse di abbattimento

¹ La tassa di abbattimento ammonta a:

- | | | |
|----|---|---------------|
| a) | per cerbiatti | fr. 2.-/kg |
| b) | per cervi di un anno | fr. 4.-/kg |
| c) | per femmine di cervo di due anni e più | fr. 4.-/kg |
| d) | per animali malati e feriti che sono inutilizzabili | nessuna tassa |

² Se dopo la caccia alta l'adempimento in termini quantitativi del piano degli abbattimenti cantonali non supera il 70 per cento, la tassa di abbattimento ammonta a: *

- | | | |
|----|---|---------------|
| a) | per cerbiatti | fr. 1.-/kg |
| b) | per cervi di un anno | fr. 2.-/kg |
| c) | per femmine di cervo di due anni e più | fr. 2.-/kg |
| d) | per animali malati e feriti che sono inutilizzabili | nessuna tassa |

3.3. CAPRIOLI

Art. 69 Zona di caccia

¹ Le cacce speciali al capriolo vengono svolte nelle regioni e nelle aree in cui i piani di abbattimento non sono stati adempiuti già durante la caccia alta ordinaria.

Art. 70 Piani di abbattimento

¹ Al termine della caccia alta per ciascuna regione viene stabilito il numero necessario di abbattimenti per raggiungere l'obiettivo, che viene confrontato con il numero di capi abbattuti. I capi mancanti devono essere abbattuti durante la caccia speciale. Le regioni di caccia al capriolo corrispondono a quelle di caccia al cervo conformemente all'allegato 4.

² I piani di abbattimento per le singole regioni e le singole aree vengono determinati in base al numero di capi abbattuti durante la caccia alta in modo tale che la quota di femmine di capriolo e di piccoli di capriolo si attesti di norma tra il 50 e il 65 per cento di tutti i caprioli abbattuti. La percentuale di femmine di capriolo e di piccoli di capriolo richiesta aumenta se il numero di maschi di capriolo abbattuti si avvicina o supera il numero massimo degli abbattimenti registrato nel corso degli ultimi 25 anni. In sede di determinazione del piano degli abbattimenti si tiene conto delle differenze regionali per quanto concerne la pressione venatoria esercitata sul maschio di capriolo. Nelle zone con danni causati dalla selvaggina il piano degli abbattimenti può essere aumentato ulteriormente al fine di intensificare la pressione venatoria e attuato a livello regionale sotto forma di interventi venatori particolari.

Art. 71 Caprioli cacciabili

¹ Durante la caccia speciale possono essere abbattuti femmine di capriolo, femmine sottili e piccoli di capriolo.

² Se in una regione la differenza rispetto al piano degli abbattimenti è esigua, è possibile limitare il contingente giornaliero dei cacciatori.

Art. 72 Tasse di abbattimento

¹ La tassa di abbattimento ammonta a:

- | | | |
|----|---|---------------|
| a) | per animali di un anno o più | fr. 4.–/kg |
| b) | per piccoli di capriolo | nessuna tassa |
| c) | per animali malati e feriti che sono inutilizzabili | nessuna tassa |

3.4. CINGHIALI**Art. 73** Zona di caccia, cinghiali cacciabili

¹ Tutti i cinghiali sono cacciabili nelle regioni in cui viene svolta la caccia speciale.

Art. 74 Diritto di caccia, obbligo di presentazione

¹ Sono autorizzati a cacciare i titolari di un'autorizzazione per l'esercizio della caccia speciale.

² Gli animali abbattuti sono da presentare senza indugio all'organo competente di vigilanza della caccia dopo la conclusione della caccia.

³ L'articolo 46 vale per analogia anche per la caccia speciale.

Art. 75 Tasse di abbattimento

¹ Per cinghiali abbattuti non vengono rimosse tasse di abbattimento.

4. Caccia allo stambecco**Art. 76** Periodi di caccia e orari di tiro

¹ La caccia allo stambecco si svolge nel periodo dal 5 ottobre all'8 novembre compreso. In alcune colonie è prevista un'ammissione scaglionata oppure la caccia viene interrotta per diversi giorni. *

² Valgono i seguenti orari di tiro:

- a) * dal 5 al 15 ottobre 2024 dalle ore 07.00 alle ore 19.30;
- b) * dal 16 al 28 ottobre 2024 dalle ore 07.15 alle ore 19.00;
- c) * dal 29 ottobre all'8 novembre 2024 dalle ore 06.30 alle ore 17.30.

Art. 77 Cacciatori autorizzati

¹ Sono autorizzati a cacciare solo i cacciatori che si sono annunciati regolarmente, che nel relativo anno sono stati estratti a sorte e che hanno acquistato una licenza per l'esercizio della caccia allo stambecco.

² Le istruzioni impartite dagli organi di vigilanza della caccia sono vincolanti per i cacciatori.

Art. 77a Iscrizione

¹ I presupposti per l'iscrizione alla caccia allo stambecco ordinaria sono disciplinati nell'articolo 6 dell'ordinanza cantonale sugli stambecchi¹²⁾.

² Fa eccezione l'iscrizione alla caccia alle femmine di stambecco a scopo regolativo in singole zone. Per la partecipazione si presuppone che il cacciatore abbia già esercitato almeno una volta la caccia allo stambecco.

Art. 78 Piano degli abbattimenti

¹ Il piano degli abbattimenti stabilisce il numero di maschi e di femmine di stambecco che deve essere prelevato dall'effettivo per ciascuna colonia di stambecchi. Per i maschi di stambecco il piano è ripartito in aggiunta secondo classi d'età. L'allegato 8 contiene il piano degli abbattimenti per il 2024. *

Art. 79 Animali marcati

¹ Gli animali marcati sono protetti. In via eccezionale l'Ufficio può autorizzare l'abbattimento di animali malati e feriti nonché di animali che rientrano in una determinata classe d'età.

Art. 80 Disposizioni particolari

¹ Il transito su strade forestali al fine di esercitare la caccia allo stambecco è ammesso senza autorizzazione in analogia a quanto previsto per l'utilizzo per scopi di economia forestale.

Art. 81 Riporto del diritto di partecipazione

¹ In caso di disdette entro il 30 giugno il diritto di partecipazione alla caccia allo stambecco ordinaria viene riportato senza limitazione all'anno successivo. Se la caccia non viene svolta nell'anno successivo, la caccia è considerata non esercitata e il diritto viene meno.

² In caso di disdette dal 1° luglio in poi il diritto di partecipazione alla caccia allo stambecco ordinaria viene riportato solo in caso di malattia o di infortunio presentando un certificato medico. Se la caccia non viene svolta nell'anno successivo, la caccia è considerata non esercitata e il diritto viene meno.

¹²⁾ CSC [740.330](#)

³ Se un cacciatore è costretto a interrompere la caccia a causa di malattia o infortunio, il diritto di partecipazione alla caccia allo stambecco ordinaria viene riportato all'anno successivo, limitatamente ai giorni di caccia non utilizzati, a condizione che l'interruzione della caccia avvenga prima del terzultimo giorno di caccia. Se la caccia non viene svolta nell'anno successivo, la caccia è considerata esercitata e conclusa nella classe d'età assegnata.

⁴ Per la caccia alle femmine di stambecco a scopo regolativo, nel caso di disiscrizione, infortunio o malattia il diritto di partecipazione alla caccia non viene riportato all'anno successivo.

5. Caccia bassa

5.1. DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 82 Periodi di caccia e orari di tiro

¹ La caccia bassa dura dal 1° ottobre al 30 novembre.

² Valgono i seguenti orari di tiro:

- a) * dal 1° al 15 ottobre 2024 dalle ore 07.00 alle ore 19.30;
- b) * dal 16 al 28 ottobre 2024 dalle ore 07.15 alle ore 19.00;
- c) * dal 29 ottobre al 15 novembre 2024 dalle ore 06.30 alle ore 17.30;
- d) * dal 16 al 30 novembre 2024 dalle ore 06.45 alle ore 17.30.

Art. 83 Selvaggina cacciabile

¹ Sono cacciabili: lepri comuni, lepri variabili, volpi, tassi, martore e faine, cani procioni, procioni, topi muschiati, fagiani di monte, pernici bianche, colombacci, piccioni domestici inselvatichiti, corvi imperiali, cornacchie nere, cornacchie bigie, gazze, ghiandaie, cormorani, folaghe e germani reali.

Art. 84 Limitazioni locali

¹ Dal 10 ottobre al 24 ottobre 2024 compreso volpi, tassi, martore e faine nonché procioni, cani procioni e topi muschiati sono cacciabili senza limitazioni temporali nei distretti di caccia I, II, III, V, VI, X, XI e XII. *

² I distretti di caccia corrispondono alla ripartizione di cui all'allegato 4.

Art. 85 Impiego di cani da caccia, dimensione del gruppo

¹ L'impiego di cani da caccia per l'esercizio della caccia è permesso solo se anche il cacciatore stesso esercita la caccia.

² Nel caso di impiego di cani da caccia per la caccia alla lepre o a volatili la dimensione del gruppo è limitata a quattro cacciatori.

Art. 86 Elenco degli abbattimenti

¹ Per le lepri, le faine, le martore e gli uccelli abbattuti è obbligatorio indicare correttamente la specie (lepre comune o lepre bianca, faina o martora, fagiano di monte o pernice bianca, germano reale). L'indicazione non corretta della specie nell'elenco degli abbattimenti è punita con una multa disciplinare conformemente all'allegato 1.

5.2. LEPRI

Art. 87 Limitazione temporale, contingente

¹ La lepre non può essere cacciata dal 21 novembre al 30 novembre 2024 compreso. *

² Ogni cacciatore può abbattere in totale otto lepri, tuttavia al massimo due lepri nel corso della stessa giornata.

5.3. FAGIANI DI MONTE

Art. 88 Limitazione temporale, contingente e obbligo di presentazione

¹ Il fagiano di monte può essere cacciato a partire dal 16 ottobre.

² Ogni cacciatore può abbattere un fagiano di monte.

³ Fagiani di monte abbattuti devono essere presentati allo stato fresco agli organi di vigilanza della caccia.

5.4. PERNICI BIANCHE

Art. 89 Limitazione temporale, contingente e obbligo di presentazione

¹ La pernice bianca può essere cacciata a partire dal 16 ottobre.

² Ogni cacciatore può abbattere al massimo due pernici bianche nello stesso giorno e dieci pernici bianche nel corso di tutta la caccia bassa.

³ Per ogni pernice bianca abbattuta occorre consegnare campioni di piume (ali, remiganti e diverse piume). I campioni devono essere conservati separatamente in un sacchetto di plastica, le ali devono essere congelate e consegnate agli organi di vigilanza della caccia entro cinque giorni dalla fine della caccia bassa insieme alle informazioni riguardanti la data e il luogo dell'abbattimento. Il verbale ufficiale¹³⁾ deve essere compilato integralmente, comprese le coordinate.

¹³⁾ verbale per la consegna di materiale d'analisi di pernici bianche abbattute

5.5. SELVAGGINA ACQUATICA

Art. 90 Caccia con il cane, contingente

¹ La caccia alla selvaggina acquatica (cormorani, folaghe, germani reali) può essere praticata solo con un cane da caccia appositamente addestrato e solo con pallini senza piombo.

² Ogni cacciatore può abbattere al massimo o due folaghe, o due germani reali o una folaga e un germano reale al giorno. Per i cormorani non ci sono contingenti giornalieri.

³ Il numero di capi permesso per lo stesso cane da caccia è di al massimo quattro al giorno.

5.6. GHIANDAIE

Art. 91 Contingente

¹ Ogni cacciatore può abbattere al massimo quattro ghiandaie al giorno.

6. Caccia d'agguato

Art. 92 Periodi di caccia e orari di tiro

¹ La caccia d'agguato dura dal 1° novembre 2024 al 28 febbraio 2025 compreso, con una sospensione per Natale (dal 24 dicembre al 26 dicembre compreso). L'esercizio della caccia d'agguato è permesso dalle ore 17.30 alle ore 06.30. *

Art. 93 Cacciatori autorizzati, elenco degli abbattimenti

¹ La caccia d'agguato può essere esercitata dai titolari di una licenza di caccia alta, caccia bassa o caccia allo stambecco per l'anno di caccia in corso nonché da cacciatori che acquistano una licenza per la caccia d'agguato. Il cacciatore è tenuto a portare con sé l'elenco degli abbattimenti valido.

Art. 94 Selvaggina cacciabile, limitazione temporale e locale

¹ Sono cacciabili: volpi (fino al 28 febbraio 2025), tassi (fino al 15 gennaio 2025), martore e faine (fino al 15 febbraio 2025), cani procioni, procioni e topi muschiati (fino al 28 febbraio 2025). *

² Nelle zone di riposo per la selvaggina delimitate con effetto esecutivo la caccia d'agguato è vietata. In zone con regolare presenza del lupo gli organi di vigilanza della caccia possono revocare o vietare posti di appostamento per la caccia d'agguato se non viene mantenuta una distanza adeguata dagli insediamenti.

Art. 95 Iscrizione

¹ I cacciatori che esercitano la caccia d'agguato devono annunciare in precedenza per iscritto entro il 31 ottobre del relativo anno civile all'organo competente di vigilanza della caccia i luoghi di appostamento. Complessivamente possono essere indicati tre luoghi.

² I cacciatori possono informarsi presso gli organi di vigilanza della caccia in merito all'ammissibilità di un luogo di appostamento a partire dal 1° agosto.

³ L'annuncio è valido unicamente se ogni luogo è indicato in modo esatto. È obbligatorio indicare il numero del settore, il nome della località e il nome del locale nonché consegnare un estratto della cartina con l'ubicazione esatta. In seguito i luoghi di appostamento per la caccia d'agguato non possono più essere modificati a posteriori.

⁴ Con l'annuncio il cacciatore conferma di essere in possesso di un'assicurazione di responsabilità civile valida per tutto il periodo di caccia. Contestualmente è necessario inoltrare anche una copia dell'attestato di tiro per l'arma a pallini.

Art. 96 Carnai

¹ Nei carnai è vietata la posa di intere carcasse di animali da reddito o di selvaggina abbattuta o di parti di esse allo scopo di attirare la selvaggina. Resti di carne o di pesce devono essere posati in modo tale che i predatori possano assumerne solo porzioni minime.

Art. 97 Ulteriori disposizioni

¹ La caccia d'agguato può essere esercitata solo da case, stalle o altre strutture stabili (baracche di legno e simili). Per la caccia d'agguato è permesso l'uso di veicoli a motore e di funivie.

² È obbligatorio indicare la specie dei mustelidi abbattuti (faina o martora). L'indicazione non corretta della specie nell'elenco degli abbattimenti è punita con una multa disciplinare conformemente all'allegato 1.

7. Disposizioni finali

Art. 98 Disposizioni penali

¹ Infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza vengono punite conformemente all'articolo 47 segg. della legge cantonale sulla caccia¹⁴⁾.

¹⁴⁾ CSC [740.000](#)

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
27.06.2023	01.08.2023	atto normativo	prima versione	2023-022
25.06.2024	01.08.2024	Art. 6 cpv. 1	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 11 cpv. 3, a)	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 11 cpv. 3, c)	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 11 cpv. 3, e)	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 11 cpv. 3, f)	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 11 cpv. 3, g)	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 11 cpv. 3, h)	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 11 cpv. 3, i)	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 11 cpv. 3, j)	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 11 cpv. 3, k)	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 11 cpv. 3, l)	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 11 cpv. 3, m)	introduzione	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 19	modifica titolo	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 19 cpv. 1	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 19 cpv. 2	introduzione	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 27 cpv. 1	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 27 cpv. 3	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 28 cpv. 1, a)	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 28 cpv. 1, b)	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 28 cpv. 1, c)	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 30 cpv. 2	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 31 cpv. 3	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 42a cpv. 3	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 54 cpv. 3	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 54 cpv. 5	abrogazione	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 56 cpv. 1	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 57 cpv. 1, a)	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 57 cpv. 1, b)	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 57 cpv. 1, c)	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 57 cpv. 1, d)	abrogazione	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 58 cpv. 6	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 58 cpv. 6, b)	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 68 cpv. 2	introduzione	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 76 cpv. 1	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 76 cpv. 2, a)	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 76 cpv. 2, b)	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 76 cpv. 2, c)	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 78 cpv. 1	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 82 cpv. 2, a)	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 82 cpv. 2, b)	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 82 cpv. 2, c)	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 82 cpv. 2, d)	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 84 cpv. 1	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 87 cpv. 1	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 92 cpv. 1	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Art. 94 cpv. 1	modifica	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Allegato 1	contenuto modificato	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Allegato 2	contenuto modificato	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Allegato 3	contenuto modificato	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Allegato 4	nome e contenuto modificati	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Allegato 5	nome e contenuto modificati	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Allegato 6	contenuto modificato	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Allegato 7	contenuto modificato	2024-021
25.06.2024	01.08.2024	Allegato 8	nome e contenuto modificati	2024-021

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	27.06.2023	01.08.2023	prima versione	2023-022
Art. 6 cpv. 1	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 11 cpv. 3, a)	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 11 cpv. 3, c)	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 11 cpv. 3, e)	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 11 cpv. 3, f)	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 11 cpv. 3, g)	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 11 cpv. 3, h)	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 11 cpv. 3, i)	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 11 cpv. 3, j)	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 11 cpv. 3, k)	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 11 cpv. 3, l)	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 11 cpv. 3, m)	25.06.2024	01.08.2024	introduzione	2024-021
Art. 19	25.06.2024	01.08.2024	modifica titolo	2024-021
Art. 19 cpv. 1	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 19 cpv. 2	25.06.2024	01.08.2024	introduzione	2024-021
Art. 27 cpv. 1	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 27 cpv. 3	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 28 cpv. 1, a)	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 28 cpv. 1, b)	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 28 cpv. 1, c)	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 30 cpv. 2	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 31 cpv. 3	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 42a cpv. 3	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 54 cpv. 3	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 54 cpv. 5	25.06.2024	01.08.2024	abrogazione	2024-021
Art. 56 cpv. 1	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 57 cpv. 1, a)	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 57 cpv. 1, b)	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 57 cpv. 1, c)	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 57 cpv. 1, d)	25.06.2024	01.08.2024	abrogazione	2024-021
Art. 58 cpv. 6	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 58 cpv. 6, b)	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 68 cpv. 2	25.06.2024	01.08.2024	introduzione	2024-021
Art. 76 cpv. 1	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 76 cpv. 2, a)	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 76 cpv. 2, b)	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 76 cpv. 2, c)	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 78 cpv. 1	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 82 cpv. 2, a)	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 82 cpv. 2, b)	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 82 cpv. 2, c)	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 82 cpv. 2, d)	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 84 cpv. 1	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 87 cpv. 1	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 92 cpv. 1	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Art. 94 cpv. 1	25.06.2024	01.08.2024	modifica	2024-021
Allegato 1	25.06.2024	01.08.2024	contenuto modificato	2024-021
Allegato 2	25.06.2024	01.08.2024	contenuto modificato	2024-021
Allegato 3	25.06.2024	01.08.2024	contenuto modificato	2024-021
Allegato 4	25.06.2024	01.08.2024	nome e contenuto modificati	2024-021
Allegato 5	25.06.2024	01.08.2024	nome e contenuto modificati	2024-021
Allegato 6	25.06.2024	01.08.2024	contenuto modificato	2024-021
Allegato 7	25.06.2024	01.08.2024	contenuto modificato	2024-021
Allegato 8	25.06.2024	01.08.2024	nome e contenuto modificati	2024-021

Allegato 1: Multe disciplinari (art. 23)

(stato 1° agosto 2024)

I. Disposizioni generali

1. Se il cacciatore interessato si è autodenunciato ai sensi dell'articolo 33 dell'ordinanza governativa sulla caccia (OGC), gli abbattimenti illegali vengono sanzionati secondo la procedura di multa disciplinare.
2. Per quanto riguarda lo stambecco, la valutazione della cacciabilità di capi che presentano uno sviluppo anormale ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 dell'ordinanza cantonale sugli stambecchi (OCStam) si conforma ai criteri stabiliti dall'Ufficio per la caccia e la pesca del 31 luglio 2003.

II. Diritto sulla caccia in generale

- | | | | |
|----|--|-----|-------|
| 1. | Omissione di portare con sé i documenti prescritti durante la caccia, per ogni documento mancante (art. 6 OGC) | fr. | 20.– |
| 2. | Mancata registrazione nel libretto di licenza di caccia di un'arma ammessa per il relativo tipo di caccia (art. 13 cpv. 3 LCC; art. 8 cpv. 1 OGC) | fr. | 100.– |
| 3. | Iscrizione non corretta della specie nell'elenco degli abbattimenti di caccia bassa o di caccia d'agguato (art. 86 e art. 97 cpv. 2 PEC) | fr. | 50.– |
| 4. | Elitrasporto senza autorizzazione di ungulati abbattuti (art. 16 cpv. 2 OGC) | fr. | 400.– |
| 5. | Foraggiamento illegale di cinghiali (art. 47 PEC) e posa di esche (art. 53 PEC) | fr. | 300.– |
| 6. | Consegna tardiva o consegna di verbali di ricerca non debitamente compilati (art. 19 cpv. 2 PEC) | fr. | 50.– |
| 7. | Mancata consegna del materiale d'analisi (art. 89 cpv. 3 e art. 54 cpv. 1 - 5 PEC, a partire dal settimo giorno dopo il termine di consegna stabilito) | fr. | 150.– |
| 8. | Consegna incompleta o tardiva di materiale d'analisi, per capo | fr. | 50.– |

	(art. 89 cpv. 3 e art. 54 cpv. 1 - 6 PEC, fino a sei giorni dopo il termine di consegna stabilito)		
9.	Mancata presentazione di capi abbattuti per i quali vige il relativo obbligo, per capo (art. 30 cpv. 1, art. 37 cpv. 3, art. 41 e art. 88 cpv. 3 PEC)	fr.	150.–
10.	Abbattimento illegale di un animale marcato (art. 24 cpv. 1 PEC)	fr.	300.–
11.	Consegna tardiva dell'elenco degli abbattimenti (art. 16 PEC, fino a sei giorni dopo il termine di consegna stabilito)	fr.	50.–
12.	Mancata consegna dell'elenco degli abbattimenti (art. 16 PEC, a partire dal settimo giorno dopo il termine di consegna stabilito)	fr.	150.–
13.	Uso illegale di veicoli a motore, per ogni cacciatore (art. 10 segg. OGC; art. 5 cpv. 2 OCCa)	fr.	400.–
14.	Complicità nell'uso illegale di veicoli a motore (art. 16 LCC e art. 10 segg. OGC)	fr.	200.–
15.	Inosservanza delle disposizioni concernenti l'obbligo di indossare indumenti dal colore segnaletico (art. 52 e art. 64 cpv. 7 PEC)	fr.	100.–
16.	Portare con sé e utilizzare munizioni contenenti piombo (art. 5 cpv. 1 PEC)	fr.	150.–
17.	Posa e utilizzo di trappole fotografiche durante la caccia, per trappola fotografica (art. 6 cpv. 2 PEC)	fr.	150.–
18.	Svolgimento di una ricerca durante la caccia speciale, bassa e d'agguato senza previa comunicazione all'organo di vigilanza della caccia (art. 19 cpv. 1 PEC)	fr.	100.–

III. Abbattimenti illegali durante la caccia alta

1. cervi

1.1	Fusione con un'altezza d'asta fino a 10 cm superiore agli orecchi (art. 29 PEC)	fr.	150.–
1.2	Fusione con un'altezza d'asta oltre 10 cm superiore agli orecchi (art. 29 PEC)	fr.	300.–
1.3	Cervi a corona (art. 29 e art. 30 PEC)		
a)	Lunghezza di ambedue le aste inferiore a 65 cm	fr.	300.–

b)	Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, corona a tre punte, punta più corta non superiore a 7 cm	fr.	300.–
c)	Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, corona a tre punte, punta più corta superiore a 7 cm e inferiore a 12 cm	fr.	500.–
d)	Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, corona a tre punte, punta più corta pari a 12 cm o più	Denuncia alla Procura pubblica	
e)	Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, altri cervi a corona	Denuncia alla Procura pubblica	
1.4	Femmina allattante di cervo (art. 29 PEC)	fr.	150.–
1.5	Cerbiatto (art. 29 PEC)	fr.	150.–
1.6	Altri cervi abbattuti illegalmente (art. 32 PEC)	fr.	300.–
1.7	Mancato annuncio di capi abbattuti legalmente in zone di protezione della selvaggina in cui la caccia è aperta o parzialmente aperta (art. 34 PEC)	fr.	100.–
2. caprioli			
2.1	Abbattimento illegale di maschi di capriolo (art. 37 PEC)	fr.	150.–
2.2	Femmina allattante di capriolo (art. 37 PEC)	fr.	100.–
2.3	Piccolo di capriolo (art. 37 PEC)	fr.	100.–
2.4	Superamento del contingente del capriolo, per capo (art. 43 PEC)	fr.	200.–
3. camosci			
3.1	Femmina allattante di camoscio (art. 39 PEC)	fr.	200.–
3.2	Piccolo di camoscio (art. 39 PEC)	fr.	200.–
3.3	Maschio di camoscio fino a 3¼ anni (art. 44 PEC)	fr.	200.–
3.4	Maschio di camoscio di 4¼ anni e più vecchio, fino a 28 kg, peso pulito, con la testa (art. 44 PEC)	fr.	300.–
3.5	Maschio di camoscio di 4¼ anni e più vecchio, oltre 28 kg, peso pulito, con la testa (art. 44 PEC)	fr.	400.–
3.6	Camosci di un anno protetti oppure femmine di camoscio protette abbattuti al di sopra della curva altimetrica fissata (art. 42 e art. 44 PEC)	fr.	150.–
3.7	Superamento del contingente del camoscio, per capo (art. 44 PEC)	fr.	200.–

3.8 Abbattimento di una femmina di camoscio al di fuori del periodo di caccia previsto a tale scopo (art. 27 cpv. 3 e art. 42a cpv. 3 PEC). fr. 200.–

4. Cinghiale

4.1 Scrofa allattante (art. 45 PEC) fr. 150.–

IV. Esercizio della caccia bassa e della caccia d'agguato

1. Superamento del contingente giornaliero per la lepore, il fagiano di monte, la pernice bianca, la selvaggina acquatica o la ghiandaia (art. 87, art. 88, art. 89, art. 90 e art. 91 PEC) fr. 100.–

2. Scambio di specie tra differenti anatre, purché si tratti di una specie cacciabile conformemente all'articolo 5 LCP fr. 100.–

3. Approntamento di carnai con carcasse o parti di carcasse di animali da reddito o di animali selvatici abbattuti (art. 96 PEC). fr. 100.–

4. Portare con sé e utilizzare visori termici durante la caccia bassa (art. 6 cpv. 2 PEC) fr. 100.–

V. Abbattimenti illegali durante la caccia speciale

1. Fusone con un'altezza d'asta fino a 10 cm superiore agli orecchi (art. 67 cpv. 1 PEC) fr. 150.–

2. Fusone con un'altezza d'asta oltre 10 cm superiore agli orecchi (art. 67 cpv. 1 PEC) fr. 300.–

3. Cervi a corona (art. 29 e art. 67 PEC)

a) Lunghezza di ambedue le aste inferiore a 65 cm fr. 300.–

b) Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, corona a tre punte, punta più corta non superiore a 7 cm fr. 300.–

c) Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, corona a tre punte, punta più corta superiore a 7 cm e inferiore a 12 cm fr. 500.–

d) Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, corona a tre punte, punta più corta pari a 12 cm o più Denuncia alla Procura pubblica

e) Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, altri cervi a corona Denuncia alla Procura pubblica

4. Altri cervi abbattuti illegalmente (art. 67 cpv. 1 PEC) fr. 300.–

5. Femmina sottile in caso di possibilità limitata di cacciare il fr. 100.–

	cervo (art. 67 cpv. 2 PEC)		
6.	Femmina di cervo in caso di possibilità limitata di cacciare il cervo (art. 67 cpv. 2 PEC)	fr.	200.–
7.	Maschio di capriolo con una lunghezza d'asta inferiore a 10 cm (art. 71 cpv. 1 PEC)	fr.	150.–
8.	Maschio di capriolo con una lunghezza d'asta di 10 cm e oltre (art. 71 cpv. PEC)	fr.	300.–
9.	Maschio di capriolo senza trofeo (art. 71 cpv. 1 PEC)	fr.	100.–
10.	Scambio di specie tra cervo e capriolo (art. 67 cpv. 1 rispettivamente art. 71 cpv. 1 PEC)	fr.	300.–
11.	Superamento del contingente giornaliero, per capo (art. 60, art. 67 cpv. 2 e art. 71 cpv. 2 PEC)	fr.	200.–
12.	Abbattimento di cervi/caprioli in caso di possibilità limitata di cacciare, per capo (limitazione del territorio oppure limite altimetrico; art. 56 cpv. 3 PEC)	fr.	200.–

VI. Abbattimenti illegali durante la caccia allo stambecco

1.	Femmina allattante di stambecco (art. 13 cpv. 1 OCStam)	fr.	200.–
2.	Piccolo di stambecco (art. 13 cpv. 1 OCStam)	fr.	200.–
3.	Femmina di stambecco al posto di un maschio (art. 13 cpv. 1 OCStam)	fr.	200.–
4.	Maschio di stambecco fino a 1¼ anni al posto di una femmina di stambecco (art. 13 cpv. 1 OCStam)	fr.	200.–
5.	Maschio di stambecco fino a 2¼ anni al posto di una femmina di stambecco (art. 13 cpv. 1 OCStam)	fr.	300.–
6.	Maschio di stambecco di 3¼- e 4¼ anni al posto di una femmina di stambecco (art. 13 cpv. 1 OCStam)	fr.	400.–
7.	Maschio di stambecco di 5¼ anni e più al posto di una femmina di stambecco (art. 13 cpv. 1 OCStam)	fr.	500.–
8.	Stambecco non corrispondente alla classe d'età assegnata, un anno più giovane o più vecchio (art. 14 e art. 15 OCStam)	fr.	200.–
9.	Stambecco non corrispondente alla classe d'età assegnata, due anni più giovane o più vecchio (art. 14 e art. 15 OCStam)	fr.	400.–

740.025-A1

- | | | | |
|-----|---|-----|-------|
| 10. | Stambecco non corrispondente alla classe d'età assegnata, oltre due anni più giovane o più vecchio (art. 14 e art. 15 OCStam) | fr. | 500.– |
| 11. | Superamento del contingente di abbattimento assegnato, per capo (art. 13 cpv. 1 e 2 OCStam) | fr. | 300.– |

Allegato 2: Misure di regolazione nelle zone di protezione della selvaggina (art. 32 cpv. 2)

(stato 1° agosto 2024)

a) Aperture totali o parziali per la caccia al cervo, nessun divieto di accesso

Periodo: tutta la caccia alta

Prescrizioni: sono cacciabili le cerva non allattanti, le femmine sottili e i fusoni con un'altezza d'asta inferiore agli orecchi

- **100. Bandita federale Piz Vial (Sumvitg)¹**
Confini: parte nord-orientale della bandita federale – curva altimetrica 1600 m slm (punto di inizio e di fine demarcati).
- **113. Tschenclinas (Sumvitg)**
Confini: parte occidentale della zona di protezione della selvaggina – curva altimetrica 1700 m slm (demarcazione).
- **115. Garvera (Sumvitg)**
Confini: parte del settore settentrionale della zona di protezione della selvaggina – curva altimetrica 1800 m slm (demarcazione).
- **319. Scalottas, al di sotto del sentiero escursionistico Carvenna – Cuni-gel (Scharans)**
Confini: cartello sentiero escursionistico Carvenna – demarcazione sentiero escursionistico – cartello sentiero escursionistico Cunigel.
- **320. Raschil, al di sotto del sentiero pedonale Val Barcli – Val da Raschil (Domleschg)**
Confini: cartello sentiero pedonale (Val Barcli) a nord-est dell'Alp Tamil – demarcazione lungo il sentiero pedonale per la Val da Raschil.

- **400. Trescolmen versante Mesolcina (Mesocco)¹**
Confini: Ri d'Anzon (855) – ponte Cet – sentiero per Pundelon – strada carrozzabile – pendio sopra la strada forestale di Nan, margine piantagione (vedi demarcazione sul terreno) – Ri de Nan deviazione per settore sovrastante (vedi segnalazione in loco) – sentiero superiore per Quadea – margine superiore pendio Quadea – strada Valineu – Sei – strada forestale direzione sud – strada cantonale – Ri d'Anzon (punto di partenza).
- **400. Trescolmen versante Val Calanca (Rossa)¹**
Confini: Pian d'As – Calancasca – confluenza riale de la Bedoleta (canale "Or del Margna") – piede della gronda "La Gareg d'As" (demarcazione sul terreno) – canale "Gagliun" (demarcazione sul terreno) – Calancasca – punto di partenza.
Demarcazioni visive verranno apposte sul terreno.
- **400. Trescolmen versante Val Calanca (Pianca Prada)¹**
Confini: Rià de Pianca Prada – sentiero ufficiale Val Largé – demarcazione sul terreno – Rià de Campalesc – sentiero pecore – demarcazione sul terreno – Selim de Pianca Prada – margine bosco gronda Rià de Pianca Prada – punto di partenza.
Segnalazioni visive verranno apposte sul terreno.

b) Aperture totali o parziali per la caccia al cervo, nessun divieto di accesso

Periodo: dal 2 all'8 settembre 2024 compreso (1^a fase)

Prescrizioni: sono cacciabili le cerva non allattanti, le femmine sottili e i fusoni con un'altezza d'asta inferiore agli orecchi

- **500. Ela (Bergün Filisur)²**
Apertura parziale: Piz Mulix (2887) – punto 2770 – cresta – sorgenti Foras d'Nes – demarcazione Fallò – punto 2252 – demarcazione in direzione Val Rots – Ava da Rots – linea della FR – viadotto Albula II (km 81,210) – Albula – Rabgiugsa – ponte al di sopra di Naz – sentiero per l'alpe Mulix – demarcazione base della parete rocciosa Sur la Crappa – demarcazione – punto 2710 – punto 2874 – punto di partenza.
Divieto di accesso prima dell'orario di tiro.

¹ Misura di regolazione in una bandita federale di caccia secondo la lettera f.

² Misura di regolazione in una bandita federale di caccia secondo la lettera f.

c) Aperture parziali, con divieto di accesso, tutta la caccia alta

Periodo: tutta la caccia alta

Prescrizioni: sono cacciabili le cerva non allattanti, le femmine sottili e i fusoni con un'altezza d'asta inferiore agli orecchi

Durante tutta la caccia alta nelle zone di protezione elencate di seguito e nell'area a una distanza massima di 150 m dal confine è permesso abbattere cervi da fuori dei confini della zona di protezione. È possibile accedere alle zone di protezione solo per recuperare la selvaggina abbattuta nonché per il controllo del punto in cui la selvaggina è stata colpita. In caso di necessità, l'inizio e la fine delle "fasce cuscinetto" vengono marcati con cartelli rossi/blu.

- **110. Scalinadas (Disentis/Mustér)**
Parte del versante orientale (demarcazione).
- **117. Vallesa-Rentiert (Sumvitg)**
Parte del versante occidentale (demarcazione).
- **141. Pitgogna (Breil/Brigels)**
Parte del versante orientale (demarcazione).
- **202. Cresta (Lumnezia)**
Settori versante nordorientale e occidentale.
- **208. Muretg (Illanz/Glion)**
Settore versante settentrionale – Val Macorta (demarcazione).
- **246. Wäschchrut (Vals)**
Settore versante occidentale, lungo il Reno di Vals.
- **300. Piz Beverin (Tschappina, Flerden)¹**
Settore 1 Wiss Nolla – Mittelberg – Grosswald – Drostobel.
Settore 2 Rütawang – Under da Flüa – Chüawang.
- **301. Eggschiwald (Safiental)**
Settore 1 Güner Hütta – "im Spitz".
- **302. Schlund (Safiental)**
Settore 1 Schlund – Tanna – "grossi Fluh".
- **310. Muttanz (Sufers, Andeer)**
Lungo il confine della zona di protezione.
- **316. Andies (Andeer)**
Settore 1 Aua Granda – Aua Pintga.

¹ Misura di regolazione in una bandita federale di caccia secondo la lettera f.

- **317. Zes (Zillis-Reischen)**
Lungo il confine della zona di protezione.
- **318. Weng-Crapschalvakopf**
Lungo il confine della zona di protezione.
- **361. Vizan (Andeer-Muntogna da Schons)**
Lungo il confine della zona di protezione.
- **1202. Schafrügg (Arosa)**
A partire dal punto 2'771'665/1'182'073 a nord del "Schafbrüggli" lungo il confine della zona di protezione (sentiero pedonale Ramoz) – demarcazione prima del ponte Sandboden.
- **1204. Fulerberg/Tuleu (Churwalden)**
Settore punto 1563 – curva altimetrica 2000 m slm.
Settore confine settentrionale nella gola Pargitscher tra 1540 e 2180 m slm.
Settore Wititobel.
- **1249. Arsass (Arosa)**
Settore 1 Lafet.
Settore 2 Prapadiera.
- **1251. Clasauretobel (Arosa)**
A partire dal punto 2'767'115/1'190'039 Pardels lungo il confine della zona di protezione (strada carrozzabile in direzione Clasauretobel) – demarcazione punto 2'767'127/1'190'148.
- **1256. Haupt (Churwalden)**
Settore confine sudorientale tra Joch e Haupt.
- **1258. Valaulta (Domat/Ems)**
Settore versante settentrionale dalla demarcazione punto 2'756'794/1'187'004 lungo il confine della zona di protezione (sentiero pedonale e strada forestale) – demarcazione punto 2'756'002/1'187'016.

d) Aperture parziali, con divieto di accesso, tutta la caccia alta

Periodo: tutta la caccia alta

Prescrizioni: cervi in conformità alle prescrizioni per la caccia alta

Durante tutta la caccia alta nelle zone di protezione elencate di seguito e nell'area a una distanza massima di 150 m dal confine è permesso abbattere cervi da fuori dei confini della zona di protezione. È possibile accedere alle zone di protezione solo per recuperare la selvaggina abbattuta nonché per il controllo del punto in cui la selvaggina è stata colpita. In caso di necessità, l'inizio e la fine delle "fasce cuscinetto" vengono marcati con cartelli rossi/blu.

- **702. Spinas (Bever)**
Settore Alp Spinas.
- **716. Splars (S-chanf)**
Intero confine al di sotto dei 1900 m slm.
- **721. Cloter (Bever, La Punt Chamues-ch)**
Settore sudoccidentale.
- **722. Pentsch (Zuoz, La Punt Chamues-ch)**
Settore Val Lavirun.
- **828. Pizzo Ometto (Brusio)**
Fascia a sud-est della ZdP: demarcazione sentiero Salina – Val Sarasca – demarcazione Planei.
- **831. Plan Alt (Poschiavo)**
Fascia a nord della ZdP: demarcazione sentiero per Lagüzzon – demarcazione Val Scüri.
- **833. Pilinghel (Poschiavo)**
Fascia a ovest/nord-ovest e nord-est della ZdP: demarcazione a nord di Pilinghel – demarcazione limite prati Alp Braita.
- **834. Motta Rossa (Poschiavo)**
Confine ovest/sud-ovest (Munt da San Franzesch) tra 2100 e 2240 m slm.
- **902. Sursassa (Zernez)**
Confine verticale meridionale: punto 1776 – Val Gondas – 2000 m slm.
Confine verticale settentrionale: Ils Lavinars – 2000 m slm.
- **903. Champatsch (Zernez)**
Confine verticale occidentale: Breita Zug – fino a 2500 m slm.
- **921. Ruinatscha (Zernez)**
Confine nordorientale: sentiero forestale Pradè – Fop Tiamarsch.
- **924. Ascharinas (Scuol)**
Confine orientale: Fasten da Clauter.
- **930. Laschadura (Zernez)**
Confine verticale occidentale: Prasval punto 2054 – Foppinas.
Confine verticale orientale: Truoi Vallun Laschadura – Foppinas.
- **935. God dal Brüt (Zernez)**
Confine sud-occidentale Ova Val Sparsa.
Confine nord-orientale Ova da Sarsura.
- **936. Valplaun (Val Müstair)**
Confine nord-orientale: punto 1973 – Via Alp da Munt davo marcaziun ur dal god – punto 2116.

- **1001. Tardanna (Scuol)**
Settore sul versante settentrionale tra Val da Cuas Pitschna – Bocca da Tiral.
- **1005. Sesvenna (Scuol)**
Settore sul versante settentrionale lungo la demarcazione Sesvennabach.
- **1006. Tavrü (Scuol)**
Sbocco Aua da Mingér lungo il torrente Clemgia – sbocco Aua da Tavrü – Val Tavrü lungo il confine demarcato – punto 2006 lungo la demarcazione verticale prima dell'Alp Tavrü nonché demarcazione lungo il confine del PNS – Blaisch Bella.
- **1102. Novaier-Litzi (Klosters)**
Punto 2469 – Falle Engi – Aebiboden – punto 1512.
- **1103. Schlappin (Klosters)**
Settore sentiero escursionistico - diga (1641) – demarcazione – Aebiwiese – Schlappinbach.
- **1104. Schaniela (Küblis, Luzein)**
Settore 1 Lägertobel (Wurstläger) – Schanielabach.
Settore 2 Eggatobel.
- **1105. Buchnertobel (Luzein)**
Settore 1 Schaftobel.
Settore 2 Vamalazug.
Settore 3 Traza – Gausis.
- **1106. Schafnüd-Stein (Luzein, Schiers)**
Settore Chleibach – Sattel.
- **1107. Chuonzen (Jenaz)**
Settore Faninerbach – Sturchel.
- **1108. Laub (Jenaz)**
Sentiero escursionistico Varneza – punto 1995 – punto 1693 – Varnezatobel.
- **1109. Landquartberg (Schiers)**
Demarcazione strada forestale Pravarnier – strada forestale – demarcazione – nuovo portale della galleria FR.
- **1110. Girenspitz (Schiers)**
Drosbüel – Verdilltobel – Scheri – sentiero escursionistico Fadur-Obersäss.
- **1112. Sanalada (Seewis)**
Canibach – Tütschiboda.
- **1132. Picardi (Seewis, Grüsch)**
Picardi Grat – Scheri – Eggentobel – Valslerbach – demarcazione al di sotto di Freschidörsch.
- **1138. Sardasca (Klosters)**

Settore Mässbden scarpata spondale sinistra Verstanclabach – demarcazione

- **1139. Badwald (Fideris)**
Settore confine superiore della zona di protezione Badwald – confine della zona di protezione – Malanserbach – sbocco Arieschbach.
- **1140. Duranna (Conters i.P.)**
Lungo tutto il confine della zona di protezione.
- **1160. Brand (Trimmis)**
Settore demarcazione Brandtobel – Brandtobel – parte inferiore del confine della zona di protezione Brand – Hirzentobel

e) Aperture totali o parziali per la caccia al cervo, divieto di accesso al di fuori degli orari di tiro

Periodo: tutta la caccia alta

Prescrizioni: Cervi in conformità alle prescrizioni per la caccia alta, limitati (contingente) a 2 animali per cacciatore e al giorno.

- **637. Platta Gagligna (Surses)**

f) Abbattimenti di regolazione in bandite federali di caccia, disposizioni particolari

Per misure di regolazione in bandite federali di caccia conformemente all'art. 8 dell'ordinanza relativa alle zone di protezione della selvaggina (OZPS) trovano applicazione le disposizioni seguenti:

- Le misure di regolazione possono essere eseguite la mattina dall'inizio dell'orario di tiro fino alle ore 12.00. Dalle ore 12.00 è vietato accedere alla bandita e non vi si può più sparare da fuori.
- I cacciatori che desiderano eseguire le misure di regolazione devono contattare il guardiano della selvaggina competente entro le ore 18.00 del giorno precedente. Le autorizzazioni possono essere rilasciate anche per tutta la durata della caccia.
- Il guardiano della selvaggina competente tiene un elenco dei cacciatori autorizzati a partecipare.
- Viene data la precedenza a cacciatori che conoscono il luogo.
- Gli abbattimenti devono essere notificati immediatamente.

Elenco delle aperture parziali e dei guardiani della selvaggina competenti:

- 100. Piz Vial/Greina (Sumvitg) (all. 2a)
GS Andriu Degonda 079 755 14 76
- 300. Beverin (Tschappina, Flerden) (all. 2c)
GS Kevin Gugelmann 079 798 72 49
- 400. Trescolmen parte Mesolcina (all. 2a e all. 2d)
GS Nicola De Tann 079 685 06 50
- 400. Trescolmen parte Calanca (all. 2a)
GS Fabio Pregaldini 079 440 57 63
- 500. Piz Ela (Bergün Filisur) (all. 2b)
GS Linard Meng 079 639 58 87

Allegato 3: Interventi venatori particolari cervi (art. 36 cpv. 2)

(stato 1° agosto 2024)

**a) Regione di caccia al cervo Surselva, distretto di caccia I,
area di caccia 1.1**

Sul territorio dei Comuni di Medel/Lucmagn e Disentis/Mustér nei settori A03 e A04 devono essere abbattute almeno 50 femmine.

**b) Regione di caccia al cervo Surselva, distretto di caccia I,
area di caccia 1.2**

Sul territorio del Comune di Sumvitg nel settore A09 devono essere abbattute almeno 30 femmine.

**c) Regione di caccia al cervo Surselva, distretto di caccia II,
area di caccia 2.2**

Sul versante sinistro della valle nell'area Ilanz – Rueun nei settori A15, A16 e A17 devono essere abbattute almeno 90 femmine secondo la ripartizione seguente: nel settore A15 63 femmine, nei settori A16 e A17 un totale di 27 femmine.

**d) Regione di caccia al cervo Grigioni centrale, distretto di
caccia V, area 5.2 Bergün-Filisur**

Nei settori F09, F10 e F11 devono essere abbattute almeno 80 femmine.

**e) Regione di caccia al cervo Grigioni centrale, distretto di
caccia VI, area 6.2 Tinizong**

Per gli effettivi di selvaggina all'interno dell'area di influenza dei boschi di protezione al di sopra di Tinizong, a ottobre in sede di pianificazione della caccia speciale vengono emanate direttive quantitative per quanto riguarda il numero di cervi e di caprioli da abbattere.

Allegato 4: Regioni di caccia al cervo e al capriolo, distretti di caccia, aree di caccia e piano degli abbattimenti dei cervi 2024 (art. 35 cpv. 3)

(stato 1° agosto 2024)

Regioni di caccia al cervo e al capriolo	Distretto di caccia	Area di caccia	Piano degli abbattimenti dei cervi***	Settori
Surselva	I	1.1. Sursassiala		A01-A05
	I	1.2. Sutsassiala		A06-A09
	II	2.1. Lumnezia		A10-A14
	II	2.2. Rueun-Ilanz		A15-A20
				709 (426**)
Heinzenberg	III	3.2. Nolla		C02-C03, C06 parti Verdu e Carnusa
	III	3.6. Safien		C04, C05, C07, C06 senza Verdu e Carnusa
	XII	12.4. Bonaduz		C01
				150 (90**)
Hinterrhein	III	3.3. Schams		D01-D02
	III	3.4. Rheinwald		D03-D06
	III	3.5. Ferrera-Avers		D07-D10
				200
Dreibündenstein	III	3.1. Domleschg		B04-B05
	XII	12.5. Coira-Ems- Churwalden		B01-B03
				300 (180**)

*L'attuazione del piano degli abbattimenti avviene secondo gli articoli 35 e 66 dell'ordinanza relativa all'esercizio della caccia (prescrizioni per l'esercizio della caccia)

**Numero di femmine se la quota di femmine è superiore al 50 per cento

***Articolo 66 capoverso 3

Regioni di caccia al cervo e al capriolo	Distretto di caccia	Area di caccia	Piano degli abbattimenti dei cervi***	Settori
Mesolcina-Calanca	IV	4.1.1. Altavalle		E01-E06
		4.1.2. Bassavalle		E07-E11
	IV	4.2. Calanca		E12-E17
			430 (258**)	
Grigioni centrale	V	5.1. Davos		F01-F07
	V	5.2. Bergün-Filisur		F08-F12
	V/VI	5.3. Valle dell'Albula-Brienzi-Obervaz		F13-F18
	VI	6.2. Surses		F19-F27
			750 (450**)	
Sur Funtauna Merla	VII	7.1. Sur Funtauna Merla		G01-G11
			70	
Suot Funtauna Merla	VII	7.2. Suot Funtauna Merla		H01-H09
			180	
Bregaglia	VIII	8.1. Bregaglia		J01-J10
			110 (66**)	
Valposchiavo	VIII	8.2. Valposchiavo		K01-K08
			190 (114**)	
Zernez-Ardez	IX	9.1. Zernez-Ardez		L01-L17
			220	
Val Müstair	IX	9.2. Val Müstair		M01-M08
			180	
Tschlin-Ramosch-Samnaun	X	10.1. Tschlin-Ramosch-Samnaun		N01-N04
			150 (83**)	

*L'attuazione del piano degli abbattimenti avviene secondo gli articoli 35 e 66 dell'ordinanza relativa all'esercizio della caccia (prescrizioni per l'esercizio della caccia)

**Numero di femmine se la quota di femmine è superiore al 50 per cento

***Articolo 66 capoverso 3

Regioni di caccia al cervo e al capriolo	Distretto di caccia	Area di caccia	Piano degli abbattimenti dei cervi***	Settori
Sent-Ftan	X	10.2.1. Sent-Ftan, sponda sinistra dell'Inn		N05-N07
	X	10.2.2. Sent-Ftan, sponda destra dell'Inn		N08-N13
			200	
Herrschaft-Seewis	XI	11.1. Herrschaft-Seewis		P01-P03
			225 (135**)	
Bassa Prettigovia	XI	11.2. Bassa Prettigovia		P04
			130 (78**)	
Prettigovia centrale/Alta Prettigovia	XI	11.3. Prettigovia centrale/Alta Prettigovia		P05-P13
			210 (126**)	
Igis-Furna-Fideris	XII	12.1.1. Igis-Trimmis		R01-R02
		12.1.2. Valzeina-Fideris		R03-R04
			160 (96**)	
Untervaz	XII	12.2. Untervaz		S01-S02
			50 (30**)	
Felsberg	XII	12.3. Felsberg		S03-S05
			70 (42**)	
Schanfigg	XII	12.6. Schanfigg		T01-T07
			280 (168**)	
Totale Cantone dei Grigioni			4964 (2867**) Cervi	

*L'attuazione del piano degli abbattimenti avviene secondo gli articoli 35 e 66 dell'ordinanza relativa all'esercizio della caccia (prescrizioni per l'esercizio della caccia)

**Numero di femmine se la quota di femmine è superiore al 50 per cento

***Articolo 66 capoverso 3

Allegato 5: Curve altimetriche per la caccia al camoscio (art. 42 cpv. 1), confini delle zone con interventi venatori particolari per camosci e zone con una durata prolungata della caccia al camoscio (art. 42a)

(stato 1° agosto 2024)

- a) **Fino a 1400 m slm compresi**
Distretti di caccia I (senza i territori di Stagias – Muota Pigniel e Uaul Puzzastg), IV e VIII.2.
- b) **Fino a 1600 m slm compresi m.**
Distretti di caccia II, III, V, VI, X, XI, XII.
- c) **Fino a 1800 m slm compresi m.**
Distretti di caccia VII, VIII.1 (senza il settore J09) e IX (senza i settori M01 e M02).
- d) **Fino a 1900 m slm compresi m.**
Distretto di caccia VIII.1 (settore J09).
- e) **Fino a 2200 m slm compresi m.**
Distretto di caccia IX (Val Müstair, settori M01 e M02).
- f) **Nessun limite altimetrico, interventi venatori particolari nella zona problematica sotto il profilo forestale Uaul Puzzastg (Sumvitg)**
Ponte di legno Val Mulina, coordinate: 2°7'13"100/1°17'54"415 – sentiero – Camaler – Punt Gonda – punto 919 – strada Val Sumvitg – Mir Alv, punto 1082 – Cua – Encarden, punto 917 – sentiero – Loch – Rein da Sumvitg – sbocco del torrente Val Chischners nel Rein da Sumvitg – Val Chischners – punto 1627 – Fecler dil Paster, punto 1840 – Cuolm Davon, coordinate: 2°7'14"435/1°17'3"240 – lungo il confine della ZdP Garvera – trutg dalla Schetga – Plaun Grond – lungo il corso del torrente – Caplazi – lungo il corso del torrente della Val Mulina fino al punto di partenza.

g) Nessun limite altimetrico, zona problematica sotto il profilo forestale Stagias – Muota Pigniel

Punt da Mutschnengia – strada – Mutschnengia – Stagias – strada alpestre Pazzola – punto 1706 – sentiero escursionistico Val da Crusch punto 1726 – torrente punto 1825 – strada alpestre Pazzola punto 1865 – sentiero – gola 1780 m slm – gola – Rein dalla Val Gierm – sbocco Reno anteriore – Reno anteriore – sbocco Rein da Medel – Rein da Medel – punto di partenza.

h) Confine del Parco nazionale svizzero

Per le seguenti parti dei distretti di caccia VII e IX quale limite altimetrico è determinante il confine del Parco nazionale Svizzero: sul territorio dei Comuni di S-chanf e Zernez, tra Ova da Varusch, Inn, Spöl e il confine del Parco.

i) Nessun limite altimetrico, confine del Comune di Roveredo, a sud della Moesa

Strada Monti Loga (TI) – confine cantonale TI/GR – Croce Grande – Monte Laura – lungo la strada fino al lago artificiale Roggiasca – lago artificiale Roggiasca – sentiero per Mont di Lanés – punto 1206 – curva altimetrica 1200 m slm – confine comunale Roveredo/Grono.

j) Interventi venatori particolari nella zona problematica sotto il profilo forestale Prau Pign (Rhäzüns, Cazis)

Undrau Rhäzüns dietro alla fonte minerale – strada cantonale in direzione di Thusis – centrale elettrica stazione Rothenbrunnen – condotta forzata Oberer Plattawald – Balveins – Lag Miert – Clavadatsch – punto 1212 – Penzas – Val Curtgin – punto di partenza.

k) Nessun limite altimetrico, zona problematica sotto il profilo forestale "Surmin – Cuolm da Latsch" (Comune di Bergün Filisur)

Ponte sull'Albula Frevgias (punto 1019) – Albula in direzione Filisur – sbocco nel Faleinerbach – corso del torrente Faleinertobel – punto 1570 – piazza di giro Lochwaldstrasse – strada forestale – Curtins dator – strada carrozzabile – Plattialas – sentiero escursionistico – punto 1778 – sentiero escursionistico – Runsolas (punto 1724) – Ava da Stugl in direzione Alp da Stugl – ponte del sentiero escursionistico Alp da Stugl – Alp Zavretta – punto 2190 – Val Striela (Hexentobel) – corso del torrente in direzione Ava da Tuors - Resgia da Latsch - Ava da Tuors in direzione Bergün – sbocco nell'Albula – Albula in direzione Filisur – punto di partenza.

- l) Nessun limite altimetrico, zona problematica sotto il profilo forestale "God sur Vischnanca", Tinizong (Comune di Surses)**
Afflusso Ragn d'Err nella Gelgia (Giulia) – Gelgia – sbocco Ual davos Flex (Savognin) – Ual davos Flex – Vallatscha – curva altimetrica 2000 m slm (Plang Begls – Battagliang – Promigiocr) – Ragn da Tigiel – afflusso Ragn d'Err – Ragn d'Err – punto di partenza sbocco nella Gelgia.
- m) Nessun limite altimetrico, zona problematica sotto il profilo forestale "Crielpe Calaz – Motta Tscharnoz", Tinizong (Comune di Surses)**
Centrale EWZ Tinizong (punto 1200) – Gelgia in direzione Rona – sbocco Ragn da Livizung – Ragn da Livizung – ponte del sentiero escursionistico Ual da Livizung – punto 1853 – sentiero escursionistico per l'Alp Tscharnoz – strada carrozzabile per l'Alp Tarvisch (punto 1943) – punto 1545 – EWZ condotta forzata – punto di partenza.
- n) Zona problematica sotto il profilo forestale Trimmis "Hagtobel/Falirtobel – Maschänserrüfi"**
Tra Hagtobel/Falirtobel-Maschänserrüfi vale il limite altimetrico di 1800 m slm. m.
- o) Nessun limite altimetrico, zona problematica sotto il profilo forestale Tamins "Schwarzwald"**
Zona "Girsch-Foppaloch-passo del Kunkels-Scalaripis-Sennastein-Scalasisita-Girsch".
- p) Zona problematica sotto il profilo forestale Gold Scumando (Ferrera)**
Nella zona tra la Val Sterla e la diga (largo artificiale di Innerferrera) fa stato il limite altimetrico di 1800 m slm. m.
- q) Durata prolungata della caccia al camoscio**
Nelle seguenti zone la caccia al camoscio viene prolungata fino al 29 settembre:
- **Distretto di caccia I** nelle zone problematiche sotto il profilo forestale **Stagias – Muota Pigniel e Ual Puzastg**;
 - **Distretto di caccia III** nei settori **B04, B05, C02, C03, D01 e D02** al di sotto del limite altimetrico vigente nonché nella **zona problematica sotto il profilo forestale Gold Scumando** (Ferrera);
 - **Distretto di caccia IV** nel settore **E10** sul territorio comunale di **San Vittore, Roveredo e Grono** al di sotto dei **900 m slm.; M.**;
 - **Distretto di caccia VIII.1** nel settore **J09** al di sotto del limite altimetrico vigente;
 - **Distretto di caccia VIII.2** nel settore **K07** al di sotto del limite altimetrico vigente;
 - **Distretto di caccia XI** nei settori **P01–P06** nonché **P13, R03 e R04** al di sotto del limite altimetrico vigente;

- **Distretto di caccia XII** al di sotto del limite altimetrico vigente nonché nelle zone problematiche sotto il profilo forestale Trimmis "Hagtobel/Falirtobel – Maschänserrüfi" e Tamins "Schwarzwald".

Allegato 6: Prescrizioni riguardanti l'esercizio della caccia al capriolo e al camoscio nel quadro del contingente del capriolo e del contingente del camoscio (art. 43 e art. 44)

(stato 1° agosto 2024)

a) Contingente del capriolo

Nel quadro del contingente del capriolo ogni cacciatore può abbattere:

R1	1 capriolo	<p>Un capriolo fino al 29 settembre compreso. Sono cacciabili: i maschi di capriolo con trofeo palcuto o superiore (con numero di punte sia pari sia dispari) con un'altezza d'asta di almeno 16 cm; i forcuti e i fusoni, con un'altezza d'asta inferiore a 16 cm. Ogni cacciatore può abbattere al massimo - un maschio di capriolo secondo R1 oppure - un maschio di camoscio secondo G1.</p>
R2	1 femmina di capriolo	Una femmina non allattante di capriolo fino al 29 settembre compreso.
R3	1 femmina di capriolo	Una femmina non allattante di capriolo fino al 29 settembre compreso.
R4	1 femmina di capriolo	Una femmina non allattante di capriolo fino al 29 settembre compreso.
R5	1 piccolo di capriolo	Un piccolo di capriolo dal 26 al 29 settembre compreso. Il contingente R5 è limitato ai distretti di caccia III (settori B04, B05, C02, C03, D03–D06), IV, V (settori F01–F07), VII, VIII.1, VIII.2, IX, X, XI e XII.
R6	1 abbattimento selettivo di un maschio di capriolo	Un abbattimento selettivo di un maschio di capriolo previa presentazione e conferma da parte dell'organo di vigilanza della caccia nell'elenco degli abbattimenti, se sono soddisfatti i criteri seguenti: maschio di capriolo , di 1¼ anni o più vecchio, sotto i 14 kg e se il cacciatore non ha ancora abbattuto un maschio secondo G1 o R1 . L'animale viene pesato in pelle con la testa e sventrato. È determinante il peso dell'animale sventrato al momento della presentazione.

R7	1 capriolo	<p>Un capriolo fino al 29 settembre compreso dopo l'abbattimento e la presentazione di due femmine non allattanti di capriolo.</p> <p>Sono cacciabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i maschi di capriolo con trofeo palcuto o superiore (con numero di punte sia pari sia dispari) con un'altezza d'asta di almeno 16 cm; - i forcuti e i fusoni, con un'altezza d'asta inferiore a 16 cm. <p>Il contingente R7 è limitato alle seguenti zone: distretto di caccia III nel settore B04, distretto di caccia III nei settori D03–D06, distretto di caccia IV, distretto di caccia V nei settori F01–F07, distretto di caccia VII, distretto di caccia VIII.1, distretto di caccia VIII.2, distretto di caccia IX, distretto di caccia X, distretto di caccia XI e distretto di caccia XII. Sia entrambe le femmine di capriolo sia il maschio di capriolo R7 devono essere abbattuti nella stessa zona (nello stesso distretto o nei settori previsti).</p>
----	------------	--

b) Contingente del camoscio

Nel quadro del contingente del camoscio ogni cacciatore può abbattere:

G1	1 maschio di camoscio o 1 maschio di camoscio di un anno	<p>Un maschio di camoscio o un maschio di camoscio di un anno</p> <p>Il maschio di camoscio può essere abbattuto solo dopo l'abbattimento di una femmina di camoscio cacciabile (contingenti G2, G4) o di un maschio di camoscio di un anno riconosciuto quale abbattimento selettivo dall'organo di vigilanza della caccia (G4). Altrimenti il suo abbattimento è considerato illegale.</p> <p>Il maschio di camoscio di un anno può essere abbattuto anche quale primo capo.</p> <p>I maschi di camoscio di un anno con corna di 15 cm e oltre sono protetti al di sopra della curva altimetrica stabilita.</p> <p>Ogni cacciatore può abbattere al massimo</p> <ul style="list-style-type: none"> - un maschio di camoscio secondo G1 oppure - un maschio di capriolo secondo R1.
G2	1 femmina di camoscio o 1 femmina di camoscio di un anno	<p>Una femmina non allattante di camoscio o una femmina di camoscio di un anno</p> <p>I camosci di un anno con corna di 13 cm e oltre nonché le femmine di camoscio di 2¼ anni con corna di 17 cm e oltre sono protetti al di sopra della curva altimetrica stabilita.</p> <p>Nel quadro del contingente G1 e G2 può essere abbattuto solo un camoscio di un anno (maschio o femmina). Se un</p>

		cacciatore abbatte illegalmente una seconda femmina di camoscio secondo G2 egli non può più abbattere un maschio di camoscio secondo G1 o un maschio di capriolo secondo R1.
G3	1 maschio/ femmina di un anno al di sotto della curva altimetrica	Un maschio di camoscio di un anno o una femmina di camoscio di un anno al di sotto della curva altimetrica stabilita, indipendentemente dal peso e dalla misura delle corna. Il contingente G3 non permette di procedere al contingente G1.
G4	1 abbattimento selettivo di camoscio	<p>Un abbattimento selettivo di camoscio previa presentazione e conferma da parte dell'organo di vigilanza della caccia nell'elenco degli abbattimenti, se sono soddisfatti i criteri seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - femmina di camoscio di un anno o maschio di camoscio di un anno sotto i 13 kg, oppure - femmina di camoscio, 2¼ anni, non allattante, sotto i 16 kg, oppure - femmina di camoscio, 3¼ anni e più vecchia, non allattante, sotto i 18 kg oppure - maschio di camoscio, 2¼ anni, sotto i 21 kg, oppure un maschio di camoscio, 3¼ anni o più vecchio, sotto i 23 kg, entrambe le categorie tuttavia solo dopo l'abbattimento di una femmina di camoscio cacciabile e se il cacciatore non ha ancora abbattuto un maschio secondo G1 o R1. <p>L'animale viene pesato in pelle con la testa. È determinante il peso dell'animale sventrato al momento della presentazione. Uno scambio a posteriori non è possibile.</p> <p>Per le aree di dimora dei camosci 1.5 e 1.6 in zona Crap da Flem – Calanda (settori S01 – S05, distretto di caccia XII) e per l'area di dimora dei camosci 3.2 Signina ovest (settore A18, distretto di caccia II) per gli abbattimenti selettivi valgono pesi inferiori di 1 kg.</p>

c) Disposizioni particolari inerenti la caccia al capriolo per il distretto di caccia I

Nel distretto di caccia I Vorderrhein i capi dei contingenti R3 e R4 non sono cacciabili.

d) Disposizioni particolari per la caccia al camoscio nei distretti di caccia I, V, VI e XI

Nel distretto di caccia I Vorderrhein al di sopra del limite altimetrico vigente la caccia alla femmina di camoscio dura dal 2 all'8 settembre compreso nonché dal 16 al 21 settembre 2024 compreso. **Al di sopra della curva altimetrica le femmine di camoscio di due anni sono protette. Non sono cacciabili nemmeno quali abbattimenti selettivi.**

Nei distretti di caccia V, VI nonché XI, a est della linea Grünhorn – Drostobel – Schlappinbach – Büelenbach – Furggabach – Schlappiner Joch, valgono le seguenti disposizioni di protezione, divergenti dal resto del territorio cantonale: le femmine di un anno con corna di 12 cm e oltre, le femmine di camoscio di 2¼ anni con corna di 16 cm e oltre nonché i maschi di camoscio di un anno con corna di 14 cm e oltre sono protetti al di sopra del limite altimetrico.

Allegato 7: Permesso d'ospite (art. 51 cpv. 2)

(stato 1° agosto 2024)

a) Principio

I cacciatori grigionesi sono legittimati a invitare un ospite a esercitare insieme a loro la caccia per un massimo di due giornate non prima del 4 settembre 2024. A tale scopo è necessario acquistare in precedenza un permesso d'ospite. L'ospite può esercitare la caccia solo se accompagnato dal cacciatore ospitante. La selvaggina abbattuta è computata nel contingente del cacciatore ospitante. Un ospite può ottenere permessi d'ospite da diversi cacciatori ospitanti (al massimo due da ciascun cacciatore ospitante).

b) Documenti necessari del cacciatore ospite

Per acquistare un permesso d'ospite occorre esibire i seguenti documenti del cacciatore ospite:

- copia di un documento d'identità valido;
- originale del modulo di conferma per cacciatori ospiti compilato e firmato;
- indicazione dei giorni di caccia concordati (data);
- copia dell'attestato relativo al superamento di un esame di caccia in un Cantone svizzero;
copia dell'attestato della precisione di tiro valido per il rispettivo anno;
- copia del certificato d'assicurazione in corso di validità.

c) Documenti necessari del cacciatore ospitante

Moduli consueti per cacciatori grigionesi

I permessi d'ospite possono essere acquistati presso ogni ufficio di rilascio delle licenze dal 15 al 31 agosto 2024 incluso e dal 9 al 13 settembre 2024 incluso.

d) Entrata nel territorio di caccia

Il cacciatore ospite può recarsi in assetto di caccia all'alloggio della persona ospitante a partire dalle ore 12.00 del giorno precedente la caccia. L'uso di un veicolo a motore è consentito unicamente il 15 settembre 2024.

Non è possibile modificare in un momento successivo le date di caccia selezionate.

e) Esercizio della caccia

L'esercizio della caccia è permesso solo se l'ospite è accompagnato dal cacciatore ospitante, il che non significa però che l'ospite debba essere sempre al fianco del cacciatore ospitante. Cacciatore ospitante e ospite devono trovarsi nella stessa zona di caccia. L'ospite fa capo al contingente delle prede del cacciatore ospitante. Un animale abbattuto deve essere registrato nell'elenco degli abbattimenti del cacciatore ospitante subito dopo l'abbattimento e deve essere indicato come tale (cacciatore ospite). L'animale abbattuto è di proprietà dell'ospite.

L'ospite può partecipare a battute di caccia e alla caccia in gruppo. Tutte le prescrizioni legali inerenti l'esercizio della caccia sono vincolanti anche per l'ospite. Un'eventuale autodenuncia deve essere annotata nell'elenco degli abbattimenti del cacciatore ospitante. L'ospite è responsabile e punibile per tutte le infrazioni alla legge sulla caccia da lui commesse.

f) Uscita dal territorio di caccia

L'ospite può uscire dal territorio di caccia come segue:

- il giorno stesso in cui ha esercitato la caccia con il cacciatore ospitante;
- la sera dell'ultimo giorno di caccia, dopo l'orario di tiro, a piedi o con un veicolo a motore;
- il giorno successivo alla giornata di caccia, entro le ore 12.00, a piedi, con l'arma scarica (non più autorizzato a cacciare).

Se tra due giornate di caccia l'ospite fa una pausa di un giorno, durante quella giornata può rimanere con l'arma nell'alloggio, può accompagnare senza arma il cacciatore, ma non può esercitare attivamente la caccia nemmeno quale battitore.

Allegato 8: Piano degli abbattimenti degli stambecchi 2024 (art. 78)

(stato 1° agosto 2024)

Colonie		Maschi					Femmine	Totale
		1-3	4-5	6-10	11+	Totale	Totale	
Albris		15	8	16	6	45	53	98
Julier	Val Bever	6	3	3	1	13	17	30
	Julier sud	6	1	5		12	12	24
	Julier nord	5	4	7		16	20	36
Flüela-Rätikon	Flüela	19	15	18	1	53	85	138
	Fergen Seetal	2	1	1		4	6	10
	Falknis	1	1	1		3	3	6
Macun-Terza-Sesvenna	Macun	6	3	4		13	21	34
	Sesvenna/Terza	8	5	9		22	22	44
Umbrail		4	1	3	1	9	13	22
Rothorn-Weissfluh-Hochwang	Rothorn/Weissfluh	4	2	5	2	13	17	30
	Hochwang	3	3	3		9	13	22
Safien-Rheinwald-Adula-Mesocco	Safien-Rheinwald	5	3	6		14	18	32
	Vals	3	1	2		6	6	12
	Grenerberg							0
	Mesocco	4	3	3		10	10	20
	Brione							0
Caschleglia-Vial	4	1	2		7	13	20	
Cadagno-Unteralp-Maighels	Maighels							
Oberalp-Tödi-Calanda	Oberalp-Frisal	5	2	4	1	12	20	32
	Crap da Flem	1	1	1		3	3	6
	Calanda	3	2	1	1	7	11	18
Totale		104	60	94	13	271	363	634